



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Data: 30/03/2017	OGGETTO: :"Consorzio Valle Crati Bacino Cosenza-Rende. Servizio di Depurazione Acque Reflue e Gestione Reti Fognarie e di Collettamento Consortili e Comunali. Approvazione Piano Programma, Contratto di Servizio e Regolamento per lo Svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle Acque.
--	---

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	PULICE Luigi Sindaco	Sì
2.	ESPOSITO Luigi Alessandro Consigliere	Sì
3.	TROZZO Fabio Consigliere	Sì
4.	MATRAGRANO Francesco Saverio Consigliere	Sì
5.	PULICE Vincenzina Consigliere	Sì
6.	TENUTA Emilio Consigliere	Sì
7.	CARBONE Silvio Consigliere	Sì
8.	DE CICCIO Pasquale Consigliere	Sì
9.	RUFFOLO Giancarlo Consigliere	Sì
10.	BILOTTO Angelo Roberto Consigliere	Sì
11.	SALERNO Giuseppe Consigliere	Sì
12.	MUTO Francesco Consigliere	Sì
13.	RUFFOLO Domenico Consigliere	Sì
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. CARBONE Silvio nella qualità di Presidente Del Consiglio, che dichiara aperta la seduta.

Oggetto: : "Consorzio Valle Crati Bacino Cosenza-Rende. Servizio di Depurazione Acque Reflue e Gestione Reti Fognarie e di Collettamento Consortili e Comunali. Approvazione Piano Programma, Contratto di Servizio e Regolamento per lo Svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle acque

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Teresa GIORDANO, che provvede alla stesura del presente verbale.
La seduta è pubblica.

Si da atto che durante la trattazione del presente punto dell'o.d.g. il consigliere Domenico Ruffolo abbandona l'aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 27/03/2017

OGGETTO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: "Consorzio Valle Crati Bacino Cosenza-Rende. Servizio di Depurazione Acque Reflue e Gestione Reti Fognarie e di Collettamento Consortili e Comunali. Approvazione Piano Programma, Contratto di Servizio e Regolamento per lo Svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle Acque.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di **Marano Principato**, ai fini di attivare la gestione associata del sistema dei rifiuti e della depurazione, ha aderito al Consorzio tra Comuni denominato "Valle Crati", costituito ai sensi dell'art. 25 della Legge 142/90, come modificato ed integrato dall'art. 31 del DLgs 18.8.2000 nr. 267 con atto rep. n. 34732 del 29/09/1994 per rogito del Notaio, D.ssa Stefania Lanzillotti ;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° ___ del (1993) il Comune di **Marano Principato** ha approvato lo Statuto e la Convenzione di adesione al Consorzio Valle Crati e che in data 29/09/1994 è stata sottoscritta dal Comune medesimo la Convenzione di adesione al Consorzio Valle Crati;
- il Consorzio Valle Crati si prefigge quale finalità prioritaria quella di sviluppare ogni iniziativa tendente al disinquinamento, al risanamento, alla tutela e salvaguardia dei corpi idrici presenti sul territorio consortile ed in particolare di predisporre, attuare e gestire le

Oggetto: "Consorzio Valle Crati Bacino Cosenza-Rende. Servizio di Depurazione Acque Reflue e Gestione Reti Fognarie e di Collettamento Consortili e Comunali. Approvazione Piano Programma, Contratto di Servizio e Regolamento per lo Svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle acque

attività di trattamento delle acque reflue urbane dei Comuni consorziati ai sensi delle leggi vigenti, mediante la realizzazione e/o acquisizione dei necessari impianti ed infrastrutture;

- con atto del 23.12.92 rep. n. 34/92, sottoscritto tra Regione Calabria e Consorzio Valle Crati, la Regione ha trasferito al Consorzio, per i successivi atti relativi al completamento delle opere e alla futura gestione, l'impianto di smaltimento rifiuti liquidi e solidi a servizio della conurbazione Cosenza-Rende realizzato in C/da Coda di Volpe del Comune di Rende (CS) dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed annessa rete di collettori fognari consortili;
- in virtù dell'art. 16 della predetta Convenzione: “tutti i costi di gestione e manutenzione dell'opera trasferita faranno carico al Consorzio e, per esso, agli enti fruitori di servizi”;
- in attuazione dell'art. 17 del suddetto atto di trasferimento “il Consorzio Valle Crati provvederà a comunicare agli Enti fruitori di vari servizi le tariffe relative al periodo di gestione interessato e che gli Enti dovranno a loro volta versare al Consorzio”;
- in forza della normativa vigente e degli atti sopra evidenziati, i Comuni aderenti al Consorzio Valle Crati hanno statuito l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni di organizzazione, regolazione e vigilanza relative al servizio di depurazione delle acque reflue urbane;
- il Comune di **Marano Principato**, per mezzo dei collettori fognari consortili, conferisce i propri reflui urbani all'impianto di depurazione consortile ubicato in C/da Coda di Volpe del Comune di Rende(CS);
- il predetto Consorzio eroga a favore del Comune di **Marano Principato** il servizio di depurazione e scarico delle acque reflue urbane provenienti dal territorio comunale nonché il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione consortile e delle reti fognarie e di collettamento ad esso connesse;
- con Deliberazione n. 9 del 28/12/2013 sono state approvate le modifiche allo Statuto consortile finalizzate all'adeguamento del Consorzio Valle Crati alla normativa vigente in materia di disciplina dei Consorzi di Servizi in quanto aziende speciali e, quindi, enti strumentali dei Comuni;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione n. 60 del 30/04/2012 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) ha assegnato risorse finanziarie per interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque – Piano Nazionale per il Sud ed in particolare riconoscendo un finanziamento per la realizzazione di un intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei Comuni ricadenti nell'agglomerato di Cosenza – Rende, il cui costo totale ammonta a € 35.000.000,00;
- il Consorzio Valle Crati è stato delegato da Questo Comune e dai Comuni appartenenti al bacino Cosenza-Rende all'attivazione delle procedure necessarie all'acquisizione del finanziamento suindicato ed all'esecuzione dell'iter istruttorio afferente all'Accordo di Programma Quadro rafforzato “Depurazione delle acque” in attuazione della Delibera CIPE

n. 60/2012 e finalizzato all'attuazione di un intervento di *project financing* ai sensi dell'art. 153 co. 1-14 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che risulta necessario procedere alla regolamentazione dei rapporti tra il Consorzio Valle Crati ed i comuni aderenti nonché dei Comuni destinatari del finanziamento sopra descritto che fruiscono del servizio di depurazione delle acque reflue urbane;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- il Consorzio Valle Crati con nota prot. n. 1255 del 17/07/2014 ha trasmesso a Questo Ente la proposta di Piano Programma e Contratto di servizio per la depurazione acque reflue, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n. 25 del 10/06/2014, chiedendone la formalizzazione;
- non avendo alcun Comune soddisfatto quanto richiesto dal Consorzio Valle Crati ed essendo trascorsi due anni dal momento della prima approvazione del Piano Programma e del Contratto di Servizio ed essendo in procinto di sottoscrivere la Convenzione finalizzata alla disciplina delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'adeguamento tecnologico e funzionale delle opere di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile in C/da Coda di Volpe del Comune di Rende (CS) nonché della gestione tecnica ed operativa del servizio di depurazione e collettamento dei Comuni facenti parte dell'agglomerato Cosenza-Rende, inserito nel Piano Nazionale per il Sud e riconosciuto con Delibera CIPE n. 60/2012, sono state apportate le dovute modifiche alla prima versione dei documenti inviati ai Comuni interessati;
- in conseguenza a quanto affermato nel punto precedente, in data 02/05/2016 con nota prot. n. 896 il Consorzio Valle Crati, inviava a Questo Ente come a tutti i Comuni interessati, il testo del Piano Programma e del Contratto di Servizio rimodulati e contestualmente richiedeva, con scadenza 09/05/2016, di verificare e di formulare eventuali osservazioni che l'Ente consortile avrebbe recepito nella stesura definitiva dei predetti documenti;
- subito dopo la succitata scadenza, gli Uffici consortili recepissero le osservazioni formulate dai Comuni e provvedevano, quindi, nell'immediato, a redigere il Piano Programma e del Contratto di Servizio, nonché a trasmettere tempestivamente tutta la documentazione, a conclusione della predetta procedura, ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la definitiva valutazione ed approvazione;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n. 16 del 12/05/2016 approvava il Piano Programma ed il Contratto di Servizio corredato del Regolamento per lo Svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle Acque;
- in esecuzione di quanto deliberato, gli Uffici consortili con nota prot. n. 949 del 13/05/2016 trasmettevano il Piano Programma ed il Contratto di Servizio corredato del Regolamento per lo Svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle Acque nel testo in cui venivano approvati dal Consiglio di Amministrazione consortile a Questo Comune al fine di sottoporre i suindicati documenti all'approvazione del Consiglio Comunale;
- a seguito di osservazioni, l'Assemblea consortile del 20/09/2016 assumeva determinazioni volte a rimuovere talune criticità rilevate nel Contratto di servizi;

- quindi, il Consorzio Valle Crati, con nota n. 2561 a firma del Presidente (nostro protocollo n. **5098 del 03/10/2016**), trasmetteva copia della deliberazione Assembleare n. 6 del 20/09/2016, allegata alla presente, con l'invito ad approvare il Piano Programma ed il Contratto di Servizio;
- risulta, peraltro, provvedere nell'immediato all'approvazione del Piano Programma e del Contratto di Servizio vista la notevole ristrettezza dei termini connessa all'avvio dei lavori sull'impianto di depurazione consortile e sulle reti fognarie e di collettamento dei Comuni oggetto di finanziamento riconosciuto con Delibera CIPE n. 60/2012;
- nel caso in cui Questo Comune non approvi il Piano Programma ed il Contratto di Servizio non sarà possibile nel proprio territorio la realizzazione lavori summenzionati con conseguente permanenza di Questo Ente nell'infrazione comunitaria rilevata in sede di Corte di Giustizia con sentenza C-565/2010 e soccombenza di Questo Ente all'applicazione delle relative ed ingenti sanzioni che sono in grado di determinare irreparabili situazioni di dissesto finanziario;
- per di più, al Comune inottemperante circa l'approvazione dei succitati documenti potrà essere avanzata richiesta di risarcimento del danno da parte del Consorzio Valle Crati, del soggetto promotore e dei Comuni in regola con l'approvazione *de quo*, qualora l'inottemperanza di cui trattasi ostacoli la prosecuzione dei lavori nel territorio appartenente ai Comuni adempienti;
- nondimeno, la perdurante mancata approvazione del Piano Programma e del Contratto di Servizio comporta, ad oggi, per il soggetto gestore l'impossibilità nel proseguire nella gestione dell'impianto di depurazione consortile e delle connesse reti fognarie e di collettamento, con conseguente pericolo di inquinamento e di disastro ambientale dei quali sono chiamati a rispondere i Comuni inadempienti rispetto all'approvazione richiesta e come definita nei precedenti punti;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, recante disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

per tutti i motivi sopra esposti che qui di seguito devono intendersi integralmente trascritti,

1. di richiamare integralmente l'allegata delibera n. 6 del 20/09/2016 dell'Assemblea Consortile del Consorzio Valle Crati;
2. di approvare il Piano Programma richiamato in premessa allegato alla presente Deliberazione;
3. di approvare il Contratto di servizio corredato del Regolamento per lo Svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle Acque, contenuto nel suddetto Piano Programma ed allegato alla presente deliberazione, **da intendersi comprensivo delle integrazioni contenute nella predetta Deliberazione n. 6 del 20/09/2016 dell'Assemblea Consortile del Consorzio Valle Crati, e specificamente ai punti 1-2a)-2b) e 3;**
4. **Di precisare che a pag. 2 del contratto di servizio allegato, nella premessa è erroneamente indicato come definito con sentenza TAR CALABRIA il contenzioso promosso da alcuni**

Oggetto: "Consorzio Valle Crati Bacino Cosenza-Rende. Servizio di Depurazione Acque Reflue e Gestione Reti Fognarie e di Collettamento Consortili e Comunali. Approvazione Piano Programma, Contratto di Servizio e Regolamento per lo Svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle acque

comuni consorziati fra i quali Marano Principato, mentre in realtà ad oggi è stata emesso solo provvedimento cautelare e, pertanto, l'approvazione del contratto di servizio e del piano programma non è da intendersi quale acquiescenza e rinuncia al proseguimento al suddetto contenzioso, rispetto al quale questo ente si riserva ogni valutazione in merito,

5. di impegnarsi a sottoscrivere il predetto Contratto di Servizio con il Consorzio Valle Crati **con le precisazioni di cui al punto 4** nel più breve tempo possibile, per le motivazioni di carattere d'urgenza già espresse in premessa;
6. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del contratto appena approvato, **da intendersi comprensivo delle integrazioni evidenziate;**
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data 30/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Geom. Luigi A. PATITUCCI**

Data 30/03/2017

Relazione del Sindaco

Il consigliere Ruffolo D. abbandona l'aula.

Successivamente interviene il consigliere Salerno per esprimere la contrarietà del gruppo di minoranza all' approvazione del presente punto. Riassume l'iter burrascoso della vicenda con il Valle Crati che ha avuto inizio nel 2014 in quanto il contratto di servizio non è stato condiviso dai comuni. Inoltre il Comune ha fatto ricorso al Tar in quanto le modifiche societarie erano tali da non consentire al Comune di influire nelle decisioni, proprio come sta succedendo adesso con il contratto di servizio. Bisogna considerare, continua Salerno, che a fronte di un investimento di 400.000,00euro avremo un costo superiore a quello che avremmo sostenuto se avessimo realizzato da soli il depuratore. Il comune di Marano Principato con la precedente amministrazione ha fatto una battaglia che durava da tre anni e ora, il gruppo di minoranza si aspettava quantomeno di essere interpellati su tale questione. Salerno conclude evidenziando i costi che comporta questo contratto di servizio e che non tengono conto delle situazioni diverse in cui si trovano i singoli Comuni.

Prende la parola il consigliere Pulice V. che rileva che gli atti prodotti dal Consorzio non sono stati impugnati con motivi aggiunti nel giudizio pendente davanti al Tar. Sono stati interpellati gli avvocati del Comune che hanno evidenziato che non approvando il contratto di servizio il Comune si espone al rischio di risarcimento danni per inadempimento contrattuale nei confronti di Geko. Inoltre la realizzazione dell' opera consente di avere un impianto adeguato alle prescrizioni della normativa vigente sotto molteplici aspetti come quelle sull' ambiente.

A questo punto il Sindaco prende la parola per chiedere al consigliere Salerno di suggerire una soluzione alternativa all' approvazione, tenendo conto che tutti i comuni approvano il presente contratto di servizio.

Il consigliere Salerno dice che la proposta del gruppo di minoranza era di continuare la battaglia per inserire nel contratto di servizio alcune variazioni tenendo anche presente che la Regione Calabria si sta organizzando per emanare una legge che regola la materia e non sappiamo se gli impegni che il Comune si accinge a prendere con il contratto di servizio saranno in linea con tale nuova regolamentazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del Servizio Tecnico LLPP in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.lgs. 267/2000;

con la seguente votazione

consiglieri votanti n. 12 – voti favorevoli n. 09 voti contrari n. 03 (Salerno- Muto e Bilotto)

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di richiamare integralmente l'allegata delibera n. 6 del 20/09/2016 dell'Assemblea Consortile del Consorzio Valle Crati;
2. di approvare il Piano Programma richiamato in premessa allegato alla presente Deliberazione;

Oggetto: : "Consorzio Valle Crati Bacino Cosenza-Rende. Servizio di Depurazione Acque Reflue e Gestione Reti Fognarie e di Collettamento Consortili e Comunali. Approvazione Piano Programma, Contratto di Servizio e Regolamento per lo Svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle acque

3. di approvare il Contratto di servizio corredato del Regolamento per lo Svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle Acque, contenuto nel suddetto Piano Programma ed allegato alla presente deliberazione, **da intendersi comprensivo delle integrazioni contenute nella predetta Deliberazione n. 6 del 20/09/2016 dell' Assemblea Consortile del Consorzio Valle Crati, e specificamente ai punti 1-2a)-2b) e 3;**
4. **Di precisare che a pag. 2 del contratto di servizio allegato, nella premessa è erroneamente indicato come definito con sentenza TAR CALABRIA il contenzioso promosso da alcuni comuni consorziati fra i quali Marano Principato, mentre in realtà ad oggi è stata emesso solo provvedimento cautelare e, pertanto, l'approvazione del contratto di servizio e del piano programma non è da intendersi quale acquiescenza e rinuncia al proseguimento al suddetto contenzioso, rispetto al quale questo ente si riserva ogni valutazione in merito,**
5. di impegnarsi a sottoscrivere il predetto Contratto di Servizio con il Consorzio Valle Crati **con le precisazioni di cui al punto 4** nel più breve tempo possibile, per le motivazioni di carattere d'urgenza già espresse in premessa;
6. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del contratto appena approvato, **da intendersi comprensivo delle integrazioni evidenziate;**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, con la seguente votazione
consiglieri votanti n. 12 – voti favorevoli n. 09 voti contrari n. 03 (Salerno- Muto e Bilotto)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto , immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: CARBONE Silvio

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Teresa GIORDANO

Il Consigliere
F.to: ESPOSITO Luigi Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/04/2017.

N. 182 del Registro Pubblicazioni

, li 18/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Teresa GIORDANO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-mar-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

MARANO PRINCIPATO, li 18/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Teresa GIORDANO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 18/04/2017.

L'addetto alla pubblicazione
F.RUFFOLOF.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, li 18/04/2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Teresa GIORDANO

Consorzio “Valle Crati”

Contrada Cutura SS. 107
87036 Rende CS

Regolamento per lo svolgimento dei Servizi del Ciclo Integrato delle Acque

DISCIPLINARE

Premessa

IL presente Regolamento per il Servizio del ciclo integrato delle acque, che fa parte integrante del contratto di servizio, rientra tra gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione dei consorziati. Esso contiene le norme tecniche per i servizi del ciclo di trattamento delle acque reflue urbane dei comuni utenti del servizio di depurazione per disciplinare i rapporti generali con i singoli Comuni consorziati.

Indice

1. 1 DISCIPLINARE TECNICO

1.1- Premessa

1.2- Elenco Servizi del ciclo integrato delle acque e Condizioni Generali

1.3- Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione

1.4- Descrizione dei servizi svolti

2. 2 TARIFFARIO DEI SERVIZI

2.1– Condizioni Generali

1 DISCIPLINARE TECNICO

1.1 Premessa

Scopo del presente disciplinare riguarda i servizi integrati di gestione del ciclo integrato delle acque ed altri servizi annessi, come di seguito elencati, svolti per conto dei Comuni aderenti al Consorzio Valle Crati.

Si precisa che i servizi sotto elencati sono svolti esclusivamente nell'ambito territoriale del Consorzio Valle Crati, per cui è fatto espresso divieto allo stesso ente e ai singoli Comuni consorziati di associare l'effettuazione di tali servizi ad altri eventualmente affidati a enti pubblici o privati.

1.2 Elenco Servizi svolti del Ciclo Integrato delle Acque e Condizioni Generali

I servizi svolti o direttamente dal Consorzio Valle Crati- consorzio di servizi azienda speciale o per esso dal soggetto gestore individuato a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica (art. 114 del tuel) nell'ambito del ciclo integrato delle acque possono essere così riassunti:

- **Servizi di gestione dell'impianto di depurazione consortile di C.da Coda di Volpe;**
- **Servizi delle reti di collettamento consortile ed annessi sottoservizi;**
- **Servizi di gestione delle reti fognarie comunali con annessi impianti.**

Nell'ambito di tali categorie si possono individuare i seguenti servizi:

- Gestione dell'impianto di depurazione consortile sito in C.da Coda di Volpe di Rende ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla gestione;
- Gestione e manutenzione delle pertinenze e delle macchine operatrici a servizio dell'impianto di C.da Coda di Volpe;

- Gestione e manutenzione della rete di collettamento fognario già di competenza consortile;
- Gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento a servizio della rete fognaria consortile
- Gestione e manutenzione del sistema di telecontrollo; monitoraggio ambientale per la verifica dell'effluente trattato dell'impianto di depurazione;

- Servizi gestione delle reti fognarie comunali con annessi impianti.

Le Condizioni Generali dei Servizi Svolti ai Comuni ed appena elencati sono riportate nel seguente Regolamento per il Servizio:

GESTIONE SERVIZI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

1.3 **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del regolamento

Art.2 – Definizioni

Art.3 – Catasto degli scarichi

Art.4 – Convenzioni di servizio

Art.5 – Titolare

Art.6 – Durata e modifiche del contratto

Art.7 – Accertamenti e controlli

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

Art.8 – Obbligo di allaccio

Art.9 – Procedimento di autorizzazione

Art.10 – Lavori di allaccio

Art.11 – Obbligo di adeguamento degli allacci

Art.12 – Servitù di fognatura

Art.13 – Modifica dell'allaccio

Art.14 – Strade ed aree private - Nuove lottizzazioni

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art.15 – Ambito di applicazione

Art.16 - Corretto e razionale uso delle reti fognarie

Art.17– Istanza di autorizzazione

Art.18 – Autorizzazione allo scarico

Art.19 – Convenzione di utenza

Art.20 - Limiti di accettabilità

Art.21 –Impianti di pretrattamento

Art.22 – Separazione degli scarichi

Art.23 – Strumenti di misura e di analisi

Art.24 – Scarichi di impianti pubblici di trattamento rifiuti

Art.25– Conferimento mediante autobotti

Art.26 – Scarichi vietati

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art.27– Oneri diversi a carico dell'utente

Art.28– Corrispettivo del servizio idrico integrato

Art.29 – Corrispettivo per gli approvvigionamenti autonomi ad uso industriale

Art.30 – Identificazione e qualifica dei dipendenti

Art. 31- Disposizioni varie

Art.32 – Norma di rinvio

Art.33 – Sanzioni

Art.34 – Controversie

Art.35 – Efficacia del Regolamento

GESTIONE SERVIZI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di:
- prevenire, controllare e reprimere l'inquinamento delle acque;
 - tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
 - disciplinare l'allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura;
 - favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n.36, il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
 - raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 11/04/2006, n.152 e successive mm. e ii. che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2. E' esclusa dal presente regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia alle norme vigenti.
3. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle caditoie stradali, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato..

Art.2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, per "*rete fognaria o fognatura*" si intende il sistema di condotte, per la raccolta e

il convogliamento delle “*acque reflue urbane*”, cioè le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili.

2. La fognatura può essere: a sistema misto se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni e a sistema separato se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni appositamente distinte.

- a) *fognolo*: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all’allacciamento alla fogna;
- b) *fogna*: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
- c) *collettore*: canalizzazione costituente l’ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell’impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
- d) *depuratore*: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisicomeccanici e/o biologici e/o chimici.
- e) *Utente della fognatura*: titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
- f) *Impianto di pretrattamento*: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nella fognatura pubblica nei limiti qualitativi e quantitativi richiesti, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- g) *Scarichi da insediamenti civili*: sono quelli provenienti da:
Dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici;
Da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazione di servizi che, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 della Legge 152/06.
- h) *Scarichi da insediamenti produttivi*: gli scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto e.
- i) *Titolare dello scarico*: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- j) *Pozzetto di ispezione*: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione del corpo ricettore.

3. Per “*scarico*” si intende qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

4. A seconda delle caratteristiche qualitative gli scarichi si distinguono in:

- 1) “*acque reflue domestiche*” : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

2) *"acque reflue industriali"*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

5. In conformità alla normativa vigente (D. Lgs. 152/2006) ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da:

- a. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- c. imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d. impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

6. Per *"scarichi esistenti"* si intendono quelli attivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, eccetto gli scarichi di cui al comma 8.

7. Gli *"scarichi nuovi"* sono quelli attivati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

8. Sono comunque considerati nuovi tutti quegli scarichi derivanti da insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, a interventi di ristrutturazione, ad ampliamenti e cambiamenti tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.

9. Il presente regolamento, disciplina l'utilizzo delle reti di fognatura nere e miste gestite dal Concessionario.

10. La completa osservanza delle disposizioni del regolamento è richiesta a tutte le persone fisiche e giuridiche a qualunque titolo.

11. Il Concessionario ha diretta ed esclusiva competenza sulla realizzazione e gestione delle reti di pubblica fognatura e sulla realizzazione delle condotte di allacciamento all'utenza fino ai confini di proprietà.

12. Il presente Regolamento integra le leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente qui indicato.

13. Oltre che dal presente regolamento, i diritti dell'Utente sono tutelati dalla Carta del Servizio che sarà divulgata all'utenza.

14. L'attivazione dello scarico in fognatura di acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche o industriali deve intendersi operante dal giorno successivo a quello dell'autorizzazione allo scarico.

15. Lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura è sempre ammesso, senza necessità di alcun tipo di trattamento, nel rispetto del presente regolamento.

16.Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è ammesso purché soddisfi i valori limite di emissione previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, le disposizioni degli Enti competenti, il presente regolamento ed il contenuto delle autorizzazioni allo scarico.

17.Lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura è sempre ammesso, senza necessità di alcun tipo di trattamento, nel rispetto del presente regolamento.

18.Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è ammesso purché soddisfi i valori limite di emissione previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, le disposizioni degli Enti competenti, il presente regolamento ed il contenuto delle autorizzazioni allo scarico.

19.Per gli scarichi domestici, la titolarità dello scarico viene riconosciuta in capo all'intestatario del contratto di fornitura di acqua potabile.

20.Nell'ipotesi di utenze multiple viene riconosciuta in capo alla persona fisica del legale rappresentante/amministratore condominiale, avuto riguardo alle singole unità immobiliari.

Art.3

CATASTO DEGLI SCARICHI

1. Il Consorzio Valle Crati e per esso Il Concessionario, provvederà ad una ulteriore classificazione degli insediamenti industriali sulla base dell'attività lavorativa e/o della quantità e qualità delle acque reflue scaricate e/o del tipo di depurazione cui sono soggetti, secondo criteri stabiliti in apposito provvedimento.

2. Il Consorzio Valle Crati e per esso il gestore Concessionario provvederà al censimento di tutti gli insediamenti così classificati siti sul territorio servito del Consorzio stesso, al fine di realizzare un catasto degli scarichi nelle pubbliche fognature.

3. Effettuerà, inoltre, tale censimento in tempi e con modalità concordati con il Consorzio Valle Crati, svolgendo comunque i controlli e le ispezioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Art.4

CONVENZIONE DI SERVIZIO

1. La prestazione del servizio fognatura e depurazione avviene a seguito dell'approvazione da parte del comune utente dell'apposito contratto di servizio. Il Consorzio Valle Crati esegue le attività del presente regolamento avendo la facoltà di affidare i servizi ad apposito soggetto gestore scelto con le procedure di legge.

2. Il rapporto tra consorzio e comune si perfeziona con l'approvazione del relativo contratto di servizio da parte del Consorzio e dei comuni fruitori dei servizi.

3. Qualsiasi modifica dell'utenza deve essere preventivamente comunicata al Consorzio Valle Crati e al Concessionario.

Art. 5

TITOLARE

1. Il servizio di fognatura e depurazione viene prestato ai comuni e relative frazioni servite dalla rete fognaria comunale mediante costruzione di un allaccio al collettore consortile per ogni insediamento urbano o geografico ben definito.

2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il titolare dello scarico singolo è il conduttore dell'unità immobiliare o l'Amministratore del condominio, autorizzato allo scarico dal comune, i cui reflui recapitano in pubbliche fognature. Per gli scarichi di acque reflue domestiche originate da attività di servizio o comunque imprenditoriali, nonché per gli scarichi di acque reflue industriali il titolare dello scarico è il titolare dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura preventivamente autorizzato dal comune.

3. Sono di proprietà del Concessionario, anche se realizzati con parziale o totale contributo da parte del richiedente, tutti i nuovi manufatti ubicati su suolo pubblico costituenti le opere di fognatura.

4. Le opere esistenti alla data di approvazione del presente regolamento di proprietà dei Comuni e delle precedenti società di gestione rimangono di proprietà del Comune e dei precedenti gestori e concesse in uso per la loro gestione al concessionario.

5. Il Concessionario si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in caso di guasti o rotture provocate a qualsiasi titolo da soggetti terzi.

Art.6

DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. La durata del rapporto è disciplinata dal contratto di servizio salvo diversa condizione prevista nell'atto stesso.

2. La facoltà di recesso va esercitata per iscritto; la relativa istanza va presentata al Consorzio Valle Crati ed al Concessionario.

3. In mancanza di tale disdetta il titolare dell'atto convenzionale è il comune che è l'unico responsabile nei confronti del Consorzio e del Concessionario e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che di carattere penale.

Art.7

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Il Concessionario può effettuare controlli e ispezioni nei modi e nei termini ritenuti più opportuni per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia.

2. In materia di allacci alla pubblica fognatura di cui al titolo II del presente regolamento, il Consorzio o il Concessionario:

- a) individua sul territorio del Consorzio Valle Crati gli insediamenti che devono essere assoggettati all'obbligo di allaccio;
- b) accerta il buon funzionamento e lo stato di manutenzione delle condutture interne e, per quanto riguarda la parte eseguita dall'utente in proprietà privata, ha facoltà di controllare i lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione, per verificarne la conformità al progetto autorizzato, alle norme tecniche del presente regolamento e di legge, nonché alle norme di buona esecuzione;
- c) controlla i sistemi di misurazione della portata degli scarichi.

3. Nel caso siano riscontrate irregolarità o difformità, l'Autorità competente – sulla base del parere del Gestore -può, a seconda dei casi, prescrivere la demolizione delle opere difformi o irregolari, e/o far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato e/o disporre l'interruzione degli scarichi.

4. Per il controllo degli scarichi di acque reflue industriali cui al titolo III del presente regolamento, il Consorzio o il Concessionario:
 - a) effettua all'interno degli insediamenti produttivi, avvalendosi se del caso delle autorità comunali e/o provinciale, tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
 - b) per accertare la tipologia dell'insediamento verifica le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge, dal presente regolamento, l'osservanza delle prescrizioni integrative contenute eventualmente nell'autorizzazione allo scarico, gli altri eventuali controlli in conformità al D.Lgs.n.152/2006, nonché la funzionalità degli impianti di pretrattamento e di depurazione adottati o imposti, gli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione, la veridicità dei valori denunciati e svolge accertamenti a fini tariffari.
5. Tali controlli si esplicano attraverso ispezioni, misure, analisi, prove, campionature, sopralluoghi, prelievamenti e quant'altro si renda necessario per gli accertamenti del caso anche, in presenza della polizia municipale e/o provinciale.
6. Il personale incaricato dal Consorzio o dal Concessionario nell'espletamento di tali funzioni assume la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale.
7. Il Concessionario può richiedere per alcuni dipendenti la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del codice di procedura penale per svolgere le presenti attività ispettive.
8. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Gestore, a spese e cura degli utenti stessi.
9. I campionamenti degli scarichi possono essere effettuati anche senza preavviso al titolare dello scarico.
10. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire tali ispezioni e controlli ed eventualmente ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante i sopralluoghi sopra indicati, oltre a fornire ogni documento e notizia utile al buon esito dei controlli gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico;
11. E' comunque fatta salva l'attività di vigilanza e controllo, di prevenzione e repressione degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
12. Qualora nell'esercizio di tali controlli, sia sugli allacci che sugli scarichi vengano individuate difformità tali da compromettere la funzionalità della fognatura o la salvaguardia delle esigenze della tutela ambientale ed igienico sanitaria o del ciclo depurativo, oppure in caso di riscontro di violazione delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme vigenti in materia, il Concessionario trasmette all'autorità competente relazione sulle violazioni e sulle inadempienze riscontrate.
13. Il Consorzio o per esso il Concessionario è tenuto a fornire tutti i dati di cui dispone qualora essi vengano richiesti dalle autorità che abbiano titolo, ai sensi della legislazione vigente, ad esercitare funzioni di amministrazione attiva o di controllo nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

14. Esecuzione lavori/allacciamenti

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali fino al pozzetto di consegna compreso, situato di norma al limite della proprietà privata in prossimità del collettore fognario, sono eseguiti a cura e spese del richiedente a seguito del rilascio del parere da parte del Concessionario.

Nel tratto compreso tra il pozzetto di consegna ed il collettore fognario, i lavori di norma sono eseguiti del Concessionario a spese del richiedente, ma possono essere anche eseguiti dal richiedente, a sua cura e spese e sotto il controllo del Concessionario, nel rispetto del regolamento e delle specifiche prescritte per recapitare gli scarichi nei collettori esistenti. In tal caso, ogni e qualunque responsabilità in merito alla gestione del cantiere, sicurezza ed all'esecuzione dei lavori è a carico del richiedente.

Di norma ciascun lotto/immobile sarà servito da un solo allacciamento da realizzarsi, compatibilmente con le esigenze tecniche del Concessionario, nel tratto più breve fra la condotta pubblica e quella privata. Nel caso l'allacciamento fosse richiesto con un differente recapito, anche se posizionato su suolo pubblico, il maggior costo per la realizzazione è a carico del richiedente. Parimenti sono a carico del richiedente le spese per la realizzazione di un secondo allacciamento a servizio di un unico stabile/lotto, o in seguito a successiva variazione di destinazione urbanistica del lotto di terreno.

E' vietato l'allacciamento ai collettori di gronda o sovra comunali.

15-Manutenzione degli allacciamenti

La manutenzione ordinaria e straordinaria, lo spurgo, la pulizia e quant'altro si rendesse necessario al mantenimento in efficienza delle opere di allacciamento sino al collettore fognario stradale sono a carico dell'utente, in capo al quale sussiste conseguentemente la responsabilità del regolare deflusso delle acque e dell'impermeabilità delle condotte.

L'utente è responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, a cose o persone derivanti da sua imperizia o negligenza, ovvero del mancato rispetto delle norme della buona tecnica o del presente regolamento.

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità in caso di interruzione del servizio dovuta a guasti o a cause di forza maggiore.

Il Concessionario invita l'utente all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo stabilendo un congruo termine per l'esecuzione degli interventi, trascorso il quale provvede d'ufficio, con costi a carico dell'inadempiente, ai sensi del successivo articolo 19.

16.Ripristini stradali

L'Utente che realizza le opere di allacciamento è tenuto a ripristinare, a perfetta regola d'arte, quanto eventualmente manomesso, sollevando pertanto il Concessionario da qualsiasi responsabilità in merito.

17-Quote di scarico

Non sono di norma autorizzati allacciamenti privati di fognature il cui piano di scorrimento sia posto ad una quota inferiore rispetto all'estradosso superiore del collettore stradale esistente.

Nell'impossibilità di far defluire a gravità le acque di scarico, l'utente ha l'onere di adoperarsi per il sollevamento delle stesse alla fognatura stradale attraverso pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in maniera da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente. Tali impianti, la cui gestione e manutenzione è sempre a carico dell'utente, dovranno evitare in ogni caso rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi natura che possano alterare il regolare funzionamento dei condotti fognari gestiti dal Concessionario. Pertanto, di norma, la tubazione premente dovrà recapitare i reflui in una cameretta d'ispezione dedicata di proprietà e gestione dell'utente, che sarà collegata alla fognatura comunale con una tubazione a gravità. I danni conseguenti sono a carico dell'utente.

La rete fognaria gestita dal Concessionario può riempirsi fino alla quota del piano stradale; qualora il sito allacciato alla fognatura sia posto ad una quota inferiore, l'utente dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti ed inconvenienti causati dalla pressione nella rete fognaria.

18-Piazze e strade private

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche agli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nelle zone servite dalla rete di fognatura.

I proprietari degli insediamenti di cui al comma precedente, ricadenti nelle zone servite dalla rete gestita dal Concessionario, devono provvedere a proprie spese, secondo le prescrizioni del Concessionario, alla canalizzazione di tali strade e piazze private fino alla fognatura.

Il progetto di canalizzazione degli scarichi fognari deve sempre essere approvato preventivamente dal Concessionario.

19-Manufatti su allacciamenti

Il Concessionario, in funzione delle reti fognarie presenti in loco, si riserva di vietare all'utente l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff, ovvero manufatti simili, nel caso in cui l'allacciamento avvenga su rete fognaria collegata ad impianto di depurazione.

Il Concessionario si riserva altresì di richiedere all'utente, in caso di particolari esigenze tecnico-operative la loro messa fuori servizio e/o il by-pass.

Di norma è vietata l'adozione dei trituratori domestici collegati alla rete di scarico.

20-Divieta

E' fatto assoluto divieto di immettere in fognatura acque di drenaggio e sorgive, sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, o in grado di sviluppare gas e/o vapori tossici ovvero sostanze che possano configurarsi come rifiuti solidi o liquidi soggetti a diversa disciplina di smaltimento. E' inoltre vietato, salvo espressa deroga dal Concessionario, l'immissione di scarichi provenienti dagli allevamenti zootecnici.

Per le acque reflue provenienti da ospedali, cliniche, case di cura e simili, fatte salve le disposizioni dell'A.S.L., la Direzione Sanitaria dichiarerà se per la tipologia dei pazienti sia necessario o meno un opportuno trattamento di disinfezione prima dell'immissione in fognatura. Per eventi particolari può essere previsto il trattamento per un limitato periodo di tempo sulla base dei rischi e delle scelte medico-sanitarie. Per tale ragione è opportuna la presenza comunque di un impianto di disinfezione prima dell'immissione in fognatura. L'uso dell'impianto, la metodologia adottata e la durata del trattamento devono essere segnalati preventivamente al Concessionario. Inoltre nel caso in cui la struttura sanitaria produca reflui radioattivi è obbligatoria la presenza di serbatoi di decadimento opportunamente dimensionati per evitare la radioattività delle acque di scarico da immettere nella pubblica fognatura. E' fatto obbligo avere un sistema di raccolta di riserva. È vietato invece lo scarico diretto di prodotti chimici e reagenti.

E' vietato l'utilizzo dell'allacciamento per uso diverso da quello approvato ed autorizzato dal Concessionario.

La quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori del Concessionario addetti alla manutenzione delle reti.

Qualora si verificano eventi accidentali che possano comportare lo sversamento in fognatura di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, il titolare dell'insediamento deve adottare le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto di depurazione e alla sua funzionalità, dandone immediata comunicazione scritta al Concessionario.

Comportamenti che siano causa di danni alle acque, al suolo, al sottosuolo, ovvero determinino un pericolo attuale di inquinamento ambientale, obbligano colui che li ha posti in essere al ripristino a proprie spese delle aree inquinate, degli impianti e/o delle condotte dalle quali è derivato il danno.

Analogamente, il responsabile dello sversamento in fognatura di reflui con carico inquinante tale da incrementare i costi della depurazione sarà tenuto a risarcire al Concessionario i maggiori costi sostenuti.

21- Pozzetti di cacciata

In caso di particolari condizioni piano altimetriche, al fine di ottimizzare il deflusso delle acque reflue, il Concessionario può imporre, a spese dell'utente, l'installazione di pozzetti di cacciata nei punti iniziali delle reti fognarie opportunamente dimensionati. I pozzetti comunali esistenti saranno mantenuti in efficienza dalla Società.

22- Immissione acque meteoriche

La fognatura per le acque bianche non fa parte della gestione affidata al Concessionario e pertanto le modalità di allacciamento delle acque meteoriche provenienti dalle proprietà degli utenti e raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, giardini, cortili, tetti ecc., devono seguire disposizioni e regolamenti dei rispettivi Enti competenti.

Nella rete fognaria gestita dal Concessionario possono essere immesse, oltre le acque di prima pioggia nei casi previsti dalla vigente normativa, le acque meteoriche provenienti dalla proprietà dell'utente solo se non smaltibili diversamente, e comunque secondo le prescrizioni tecniche impartite dallo stesso Concessionario e previa laminazione.

23- Scarichi temporanei

Le disposizioni del presente regolamento sono vincolanti anche nel caso di insediamenti aventi carattere temporaneo.

Tali insediamenti devono dotarsi, in accordo con le prescrizioni del Concessionario, di un idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere che può coincidere con l'allacciamento definitivo della fognatura, ovvero avere carattere provvisorio.

24- Controlli del Concessionario

Il Concessionario è autorizzato all'effettuazione di controlli, verifiche e prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di scarico, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

L'utente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poterne effettuare il campionamento.

I valori limite di scarico non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

I controlli vengono effettuati dal Concessionario nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Il Concessionario ha facoltà di effettuare il campionamento, con motivazione espressa nel relativo verbale, su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico o dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.).

Per particolari e motivate condizioni, il Concessionario ha facoltà di imporre l'installazione di idonea strumentazione di controllo, misura e registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative tipiche dello scarico.

Tale strumentazione dovrà avere caratteristiche approvate dal Concessionario e le relative spese per l'installazione, esercizio e manutenzione sono a carico dell'utente.

25- Inosservanza delle norme

Fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalle norme vigenti, in caso di inosservanza del presente regolamento il Concessionario, secondo la gravità dell'infrazione procede:

- a) alla diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, nell'ipotesi in cui si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente;

d) nel caso a) oltre alla diffida, il Concessionario richiederà il pagamento dei danni arrecati agli impianti ed alle reti e dell'incremento dei costi di gestione dell'impianto;

e) nel caso b) si procederà come al punto d).

Il pagamento degli eventuali danni e dei costi di incremento della gestione del depuratore deve essere effettuato entro i termini fissati nel provvedimento di diffida.

GESTIONE SERVIZI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art.8

OBBLIGO DI ALLACCIO

1. Nelle aree servite da pubbliche fognature, qualsiasi insediamento esistente, civile o produttivo, ha l'obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura, secondo le modalità tecniche e il procedimento autorizzatorio indicati nel presente titolo o dai regolamenti comunali.

2. L'allacciamento deve essere realizzato previa presentazione della domanda di autorizzazione al singolo comune e al concessionario del servizio, ai sensi di quanto prescritto nel presente regolamento.

3. Il Comune, o altra autorità competente in forza di legge, sulla base del parere del Consorzio e del Concessionario, può esentare dall'obbligo di allaccio quegli insediamenti che ne facciano espressa richiesta, se sussistono notevoli impedimenti tecnici e/o un eccessivo onere economico dei lavori di allaccio, fermo restando l'obbligo dello smaltimento autonomo specificatamente disciplinato.

Art.9

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione di nuovi allacci alle reti va inoltrata al Comune competente per territorio e al concessionario, salvo eventuale altra attribuzione di competenza disposta in forza di legge, secondo le modalità indicate nelle norme tecniche del presente Regolamento..

2.Domanda di allacciamento

L'utente che intende allacciarsi alla fognatura deve presentare domanda al Comune e al Concessionario in triplice copia (di cui una per sé) e su supporto informatico, utilizzando l'apposita modulistica corredata con i dati e la documentazione prevista dalla legge e/o richiesta dal Concessionario, e redatta da tecnico abilitato. La documentazione dovrà comunque prevedere:

a) planimetria generale della zona, in scala 1:2.000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nella rete, con indicazione dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore.

b) planimetria, in scala 1:200 o 1:500, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per le acque meteoriche, il loro tracciato, il recapito finale ed il sistema adottato per il loro smaltimento.

c) sezione, in scala 1:100, che riporti il profilo della condotta con le relative pendenze in grado di garantire un regolare deflusso della acque, dal pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.

d) particolari, in scala 1:20, del previsto pozzetto di collegamento alla fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà.

e) descrizione di elementi identificativi dello scarico quali:

- numero unità immobiliari, dati catastali;
- numero e destinazione d'uso dei locali da cui derivano gli scarichi;
- eventuali attività artigianali o commerciali connesse;
- fonti di approvvigionamento idrico.

f) relazione tecnica che dichiari sia i quantitativi medi annui, sia quelli di punta nel giorno di massimo consumo che defluiscono dall'insediamento, ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione.

Il Concessionario provvede, nel termine di giorni trenta dalla presentazione della richiesta, all'emissione del parere ~~A~~ sua competenza.

Art.10

LAVORI DI ALLACCIO

1- Modalità di innesto alla pubblica fognatura

L'innesto dell'allacciamento alla pubblica fognatura deve avvenire, di norma, in una cameretta di ispezione stradale. In caso di assenza del pozzetto di ispezione, l'immissione deve avvenire sulla generatrice superiore del collettore principale con l'utilizzo di idonei pezzi speciali che garantiscano la perfetta tenuta idraulica e meccanica. Nel caso le altezze disponibili non siano sufficienti, le modalità di allacciamento dovranno essere concordate con il Concessionario. L'innesto sulla condotta principale dovrà comunque avvenire ad una quota superiore all'80% del suo diametro.

L'allacciamento deve avere origine da un pozzetto di ispezione da realizzare al limite della proprietà privata, ispezionabile dal Concessionario, e dotato degli opportuni pezzi idraulici per le operazioni di controllo e pulizia. Deve inoltre essere costituito da tubazioni con andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che possono essere concesse dal Concessionario.

Tutte le opere devono, in ogni caso, essere realizzate secondo le norme vigenti e della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente regolamento o quanto prescritto dal Concessionario.

2- Modalità di realizzazione degli allacciamenti

Le condotte di allacciamento alla rete gestita dal Concessionario devono essere il più possibile corte e rettilinee, posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro, ed adeguatamente protette dai sovraccarichi e dagli assestamenti del terreno.

Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate, con diametri che non potranno comunque essere inferiori a 200 millimetri e con adeguata pendenza.

I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.

I materiali usati per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono espressamente vietati i tubi in cemento non rivestiti.

I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°.

Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore; i passaggi da una condotta di diametro minore ad una con diametro maggiore devono avvenire utilizzando pezzi speciali.

Al fine di consentire una agevole manutenzione della fognatura interna, è consentito all'utente l'installazione di pozzetti, con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta.

3- Separazione acque bianche ed acque nere

Tutti i nuovi insediamenti devono essere dotati di condotte di scarico distinte per le acque nere e per le acque meteoriche.

Nell'eventualità in cui la rete fognaria sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono separate fino ai rispettivi recapiti. E' fatto assoluto divieto di immettere le acque bianche nel collettore fognario delle acque nere e viceversa, ad eccezione di quelle accumulate nelle vasche di prima pioggia.

Se la rete è di tipo misto, le canalizzazioni proseguono separate e distinte fino al pozzetto di consegna posto a monte della rete gestita dal Concessionario. Mentre le acque nere saranno immesse nella rete fognaria mista, le acque meteoriche, ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile, saranno smaltite in loco conformemente alle vigenti disposizioni di legge e senza immissione nella rete fognaria. Diversamente l'immissione delle acque meteoriche nella fognatura dovrà avvenire secondo le prescrizioni della società.

Per lo smaltimento delle acque meteoriche, l'intestatario dell'autorizzazione sarà responsabile degli scarichi e delle relative richieste di autorizzazione agli Enti competenti.

4- Visite di verifica durante i lavori

Il Concessionario ha facoltà di effettuare, durante l'esecuzione delle opere, visite di verifica atte ad accertare la loro rispondenza alle disposizioni del presente regolamento.

5- Allacciamenti insediamenti esistenti – modifiche

Nell'ipotesi di insediamenti abitativi esistenti e ricadenti in zone servite da reti fognarie, ma non ancora allacciati alla fognatura nera, l'Amministrazione Comunale, in accordo con il Concessionario, provvede all'emissione e alla notifica dell'invito/ordinanza di allacciamento, stabilendo altresì un congruo termine per il relativo adempimento.

Se l'insediamento risulta essere allacciato ad una preesistente rete di fognatura nera, l'utente ha l'obbligo di presentare, su invito del Concessionario ed in conseguenza della ristrutturazione e/o attivazione di nuovi tratti, una relazione tecnica sullo stato di fatto della rete interna.

Qualsiasi modifica alla rete interna e/o alle opere di allacciamento deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Concessionario contestualmente ad una nuova richiesta di allacciamento corredandola con la documentazione prevista all'art. 20.

Le modifiche di cui al punto precedente dovranno sempre avvenire nel rispetto delle disposizioni del regolamento, fatta salva la possibilità di derogarvi per casi assolutamente particolari, previo parere positivo del Concessionario, utilizzando la rete esistente, le colonne di scarico per la ventilazione e con l'installazione di un unico sifone al limite di proprietà, assicurando tuttavia l'idoneità dei materiali di cui all'art. 22.

Nell'ipotesi in cui l'insediamento sia già allacciato alla fognatura, ma non ne sia stata ancora avanzata formale richiesta di allacciamento, l'utente ha l'obbligo di adempiere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del Concessionario.

6- Attestazione corretta esecuzione

L'utente, ovvero il tecnico da questi formalmente incaricato, sottoscrive sotto la propria personale responsabilità la certificazione attestante la rispondenza delle opere realizzate alle specifiche tecniche di cui alle disposizioni del presente regolamento, oltre a trasmettere la documentazione richiesta ai precedenti articoli.

L'utente, ovvero il tecnico di cui al comma precedente, risponde dell'asseverazione secondo la vigente legislazione in materia di dichiarazioni false o mendaci ed uso di atti falsi.

Il Concessionario si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite di verifica, al fine di accertare la rispondenza delle opere realizzate alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art.11

OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI

1. Il Consorzio e per esso il soggetto Concessionario promuove apposite campagne volte ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio e a verificare, per le utenze già allacciate, la loro regolarità, con relativi oneri di allaccio o di adeguamento, per quelli non in regola, a carico degli utenti.

2. L'adeguamento degli allacci deve avvenire inoltre nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui entrino in funzione nuovi impianti fognari/depurativi;
- b) nel caso di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato);

- c) nel caso in cui sussistano motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia.
3. L'onere relativo a tali adempimenti è posto a carico dell'utente limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.
4. A seguito di tali iniziative il Consorzio e per esso il Concessionario provvederà a realizzare e a tenere costantemente aggiornata una mappatura completa degli allacci alle pubbliche fognature sul territorio del Consorzio Valle Crati.

Art.12

SERVITU' DI FOGNATURA

1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognoli privati esistenti o attraversando proprietà private, l'interessato deve richiedere al proprietario del fognolo o del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentando congiuntamente alla domanda di autorizzazione, una copia autenticata dell'accordo così concluso.

Art.13

MODIFICA DELL'ALLACCIO

1. Ogni insediamento allacciato alle pubbliche fognature deve provvedere alla regolare manutenzione e al buon funzionamento degli impianti e delle condotte di allaccio.
2. Chiunque voglia rifare, anche parzialmente, oppure anche modificare qualsiasi fognolo di scolo della fognatura privata esistente, deve richiedere nuova autorizzazione, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
3. Per la semplice sostituzione delle tubazioni esistenti in proprietà privata è sufficiente una comunicazione al Consorzio o per esso al soggetto gestore ed al Comune per l'espletamento dei controlli di competenza.

Art.14

STRADE ED AREE PRIVATE - NUOVE LOTTIZZAZIONI

1. Le strade ed aree private raccordate con le strade comunali devono essere dotate di idonee reti atte a raccogliere le acque piovane e a convogliarle nelle civiche reti bianche o nei corsi d'acqua più vicini, secondo le indicazioni del Concessionario, al fine di impedirne il libero deflusso sul suolo pubblico.
2. Allo stesso modo, nella lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve essere presentato un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare, al fine del successivo conseguimento da parte degli interessati delle autorizzazioni di cui al presente regolamento.
3. Il progetto dovrà essere sottoposto a preventiva autorizzazione del Comune competente; il Consorzio avrà la possibilità di verificarne l'esecuzione in conformità alle prescrizioni indicate dal Comune e la rispondenza alle norme di buona tecnica.

GESTIONE SERVIZI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art.15

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo:

- a) gli scarichi di acque reflue industriali, esistenti e nuovi, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, compresi quelli che ai sensi della normativa vigente non necessitano di autorizzazione;
- b) gli scarichi di acque reflue industriali esistenti, che successivamente al conseguimento dell'autorizzazione, siano soggetti a diverse destinazioni, ad ampliamenti, a ristrutturazioni o la cui attività sia trasferita in altro luogo, o che siano soggetti a mutamenti tali da modificare le caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico;
- c) gli scarichi di acque reflue industriali per i quali si intenda svolgere il servizio mediante autobotti ai sensi dell'art.25 del presente regolamento.

2. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche esistenti sono ammessi nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni del presente regolamento e del disciplinare tecnico emanato dal Concessionario.

3.-Domanda di allacciamento alla fognatura per gli insediamenti industriali

L'utente, quale legale rappresentante di un insediamento industriale, che intenda conferire nella rete di pubblica fognatura i reflui provenienti dagli immobili adibiti alle attività di lavorazione, deve presentare idonea domanda secondo le modalità definite dal Concessionario. L'Amministrazione Comunale competente, in accordo con il Concessionario, provvede, se del caso, a notificare all'utente di un insediamento non abitativo, il termine entro cui presentare tale domanda.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito indicata, redatta in triplice copia da tecnico abilitato, oltre che su supporto informatico, secondo le indicazioni dalla Società:

- planimetria generale della zona, in scala 1:2.000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nella rete, con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare. Dovranno altresì essere indicate: le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale, il tracciato delle singole reti di fognatura interna; le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pre-trattamento o di depurazione; il pozzetto di consegna ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura gestita dal Concessionario; il percorso delle tubazioni di acqua potabile; pianta, sezione e schema di processo degli impianti di pre-trattamento o di depurazione esistenti od eventualmente proposti.

- sezione, in scala 1:100, che riporti il profilo della condotta con le relative pendenze, il pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale. i materiali usati, ecc.

- particolari, in scala 1:20, del previsto pozzetto di collegamento al collettore e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà.

- progetto dell'impianto fognario in scala 1:200 o 1:100, o in altra scala eventualmente richiesta, riportante l'esatta ubicazione del fabbricato, i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale ed il sistema adottato per il loro smaltimento;

- relazione tecnica che dichiari i quantitativi medi annui e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dallo stabile ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione. Dalla relazione dovranno inoltre risultare: la descrizione del ciclo produttivo, dei mezzi tecnici impiegati e della/e lavorazione/i originante/i lo scarico; la descrizione del sistema complessivo di scarico; la descrizione dei sistemi di pre-trattamento utilizzati per il conseguimento dei valori limite di emissione o l'eventuale proposta di installazione; la quantità, le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi/reflui di risulta; la descrizione dei manufatti della rete interna con l'indicazione dei materiali utilizzati, delle modalità di posa e dei criteri di dimensionamento; calcoli idraulici ed igienico - sanitari se richiesti.

Insieme alla relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere fornita al Concessionario copia del contratto intercorrente fra l'utente e il fornitore che effettua lo smaltimento degli eventuali fanghi/reflui di risulta.

Ogni e qualsiasi modifica progettuale che abbia ad intervenire deve essere preventivamente comunicata per iscritto e prodotta in copia al Concessionario.

Il Concessionario provvede, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, all'emissione del parere di sua competenza.

4- Modalità di allacciamento alla fognatura

L'immissione dell'allacciamento alla pubblica fognatura deve avvenire, di norma, in una cameretta di ispezione stradale. In caso di assenza del pozzetto di ispezione, l'immissione deve avvenire sulla generatrice superiore del tubo con l'utilizzo di idonei pezzi speciali che garantiscano la perfetta tenuta idraulica e meccanica. Nel caso le altezze disponibili non siano sufficienti, le modalità di allacciamento dovranno essere concordate con il Concessionario. L'innesto sulla condotta principale dovrà comunque avvenire ad una quota superiore all'80% del suo diametro.

Le condotte di allacciamento alla rete devono essere più possibile corte e rettilinee, posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro, ed adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi e gli assestamenti del terreno.

Ogni colonna di scarico delle acque nere in uscita dal fabbricato deve essere, di norma, dotata al piede di sifone idraulico a tubo, munito di tappo per l'ispezione e ventilato con tubazioni di diametro adeguato da prolungarsi fino al tetto. In caso di ristrutturazione è consentito derogare al prolungamento della ventilazione del sifone fino al tetto, salvo non intervengano sostanziali alterazioni sulle caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi.

Le reti interne di acque reflue derivanti dall'attività industriale, quelle reflue assimilabili allo scarico domestico ovvero quelle bianche, devono essere fra di loro distinte.

Le condotte ed i manufatti per lo scarico assimilabile al domestico devono essere realizzate in conformità alle specifiche del presente regolamento relative agli scarichi domestici.

Le condotte ed i manufatti per lo scarico di reflui industriali devono essere dimensionati alla portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici. Il Concessionario può imporre l'installazione di vasche di equalizzazione e/o omogeneizzazione, compatibilmente con la capacità recettiva della fognatura e dell'impianto di depurazione o per esigenze gestionali.

Il Concessionario provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di by-pass dell'impianto.

I materiali utilizzati devono essere compatibili con le sostanze caratterizzanti i singoli scarichi, lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta, idonei a resistere in sicurezza e senza perdite di gas o liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della rete fognaria.

E' vietato l'utilizzo di tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angolatura da 30° a 45°.

Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore; i passaggi da una condotta di diametro minore ad una con diametro maggiore devono avvenire utilizzando pezzi speciali.

E' richiesta l'installazione di camerette di ispezione ogni qualvolta ciò sia ritenuto conveniente per la corretta gestione dell'allacciamento, evitando nel contempo volumi di ritenzione.

L'utente ha l'obbligo di installare un pozzetto di campionamento di tipo e dimensioni approvate dal Concessionario per il campionamento e l'eventuale misurazione dello scarico ogni volta che dall'attività svolta abbia origine uno scarico non identificabile con le acque reflue prodotte da un insediamento abitativo (domestico). Il pozzetto deve essere installato in prossimità del confine di proprietà, in modo tale da consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area su cui è ubicato il pozzetto è presidiata, dovrà esserne garantito e consentito l'accesso al personale della Società in qualsiasi momento e senza indugi. Il Concessionario ha inoltre facoltà di richiedere l'installazione di ulteriori pozzetti di campionamento a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi derivanti dal medesimo insediamento ed a valle di ogni immissione e/o di eventuali impianti di pre-trattamento. I pozzetti di campionamento devono avere, di norma, una profondità pari al doppio del diametro dello scarico, misurata al di sotto del tubo di uscita dal pozzetto.

Le colonne di scarico devono essere individuali.

Tutte le opere, in ogni caso, devono essere realizzate secondo le norme vigenti e della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente regolamento o prescritto dal Concessionario.

Il Concessionario si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento le verifiche più opportune.

5- Impianti di trattamento dell'utente

Il conseguimento dei limiti di accettabilità per gli scarichi industriali in fognatura può essere perseguito dall'utente con l'installazione di idonei impianti di pre-trattamento o depurazione.

Tali impianti, se installati, devono risultare conformi agli elaborati progettuali prescritti.

Deve in ogni caso essere fornita al Concessionario una relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, da cui risulti l'idoneità e la capacità di trattamento conformemente ai limiti di scarico prescritti, oltre alla conformità alla normativa vigente.

La titolarità degli impianti di cui ai commi precedenti viene riconosciuta in capo all'utente, il quale si assume la responsabilità per il loro corretto funzionamento oltre ai relativi oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo altresì, a propria cura e spese, al regolare smaltimento di ogni residuo prodotto.

L'utente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto al Concessionario qualsiasi inconveniente che possa costituire motivo di un fuori servizio dell'impianto, di un suo ridotto rendimento, ovvero di manutenzione straordinaria del medesimo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Concessionario ha facoltà di prescrivere limitazioni allo scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

L'utente ha l'obbligo di consentire al Concessionario l'accesso al sito dell'impianto per gli opportuni accertamenti.

6- Spese e contributi

L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata al versamento, da parte del richiedente, delle spese e dei contributi per le attività e l'istruzione della pratica.

INSEDIAMENTI ASSIMILABILI AI DOMESTICI

7- Assimilabilità

L'assimilabilità viene riconosciuta alle acque reflue che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle degli scarichi domestici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I valori di emissione dovranno comunque rientrare nei limiti stabiliti e/o richiesti dal Concessionario dell'impianto di depurazione.

Il Concessionario si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso, visite di controllo atte ad accertare la conformità dello scarico ai valori limite.

Il mancato rispetto dei valori limite di cui al punto precedente, determina la qualifica dello scarico come scarico di acque reflue industriali comportando, in seconda istanza, l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente legislazione in vigore.

8- Allacciamento

L'allacciamento alla fognatura da parte dell'utente titolare dello scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche avviene presentando la prescritta documentazione. L'allacciamento avviene a seguito della asseverazione da parte del tecnico abilitato ed al nulla osta del Concessionario.

Art.16

CORRETTO E RAZIONALE USO DELLE RETI FOGNARIE INTERNE COMUNALI

1. Le reti fognarie interne devono rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami adottati allo scarico. Nelle progettazioni deve essere evitato l'inquinamento anche accidentale delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica. Devono anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un' accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione e di sollevamento a servizio dei collettori.
2. Il Comune consorziato dovrà fornire al Concessionario tutta l'assistenza tecnica necessaria ai fini della sorveglianza e corretta utilizzazione degli impianti e dei collettori fognari ubicati nel proprio territorio.
3. Il Comune consorziato dovrà in particolare rendere accessibile ogni singolo punto della rete consortile ai tecnici incaricati dal Gestore per la manutenzione;
4. Il Comune consorziato dovrà tempestivamente segnalare al Concessionario ogni anomalia riscontrata sulla rete fognante consortile al fine di garantirne l'immediato ripristino;

Art.17

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza di autorizzazione viene richiesta al Comune competente per territorio e al concessionario, salvo diversa attribuzione di competenza in forza di legge.

Art.18

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1- Attivazione dello scarico

Il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico di cui all'art. 2 comma 8, eseguito in conformità agli elaborati prescritti, si intende di durata quadriennale dal momento del rilascio.

Ogni variazione di carattere strutturale e/o destinazione d'uso che determini modifiche qualitative/quantitative dello scarico, presuppone la comunicazione al Concessionario ed alla presentazione della documentazione prescritta a sostegno o, in alternativa, dell'asseverazione relativa all'attestazione di corretta esecuzione dell'utente ovvero del tecnico formalmente incarico, per come prescritto all'art. 10 del presente Regolamento.

Ogni variazione che presenti una diminuzione dei quantitativi di acque scaricate e/o dei limiti allo scarico, si intende automaticamente accettata, fatta salva la verifica della correttezza e della veridicità della documentazione presentata.

2- Ammissibilità degli scarichi

Le acque di scarico provenienti da processi industriali sono ammesse in fognatura a condizione che le medesime presentino caratteristiche qualitative e quantitative compatibili con la funzionalità delle strutture gestite dal Concessionario deputate allo stoccaggio e al convogliamento delle acque reflue e conformi ai valori limite stabiliti e/o richiesti dal gestore dell'impianto di depurazione.

Le acque meteoriche dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dalla norme vigenti, dalle disposizioni degli Organi competenti e dal Concessionario, in relazione anche al dimensionamento ed alle caratteristiche degli impianti di trasporto, collettamento e depurazione disponibili.

Il Concessionario si riserva di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre che delle loro caratteristiche chimico - fisiche, anche mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite dal Concessionario, dovranno esse installati e mantenuti a cura e spese dell'utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale della Società. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

3- Domanda di autorizzazione allo scarico

La presentazione degli elaborati progettuali prescritti dal presente Regolamento, rispettosi delle specifiche tecniche previste per gli allacciamenti di insediamenti industriali, deve essere accompagnata dalla domanda di autorizzazione allo scarico, a firma del legale rappresentante, dalla quale risultino:

- a) i dati identificativi del legale rappresentante dell'insediamento industriale e dell'unità industriale originante lo scarico;
- b) gli estremi catastali dell'area sulla quale insiste l'insediamento, l'individuazione del numero di unità immobiliari e relativi dati catastali,
- c) la/le fonte/i di approvvigionamento idrico, specificando le caratteristiche dello strumento di misura utilizzato nel caso in cui

avvenga autonomamente;

- d) il quantitativo medio annuale di acque da prelevare e scaricare, suddiviso per ogni specifico processo produttivo;
- e) relazione tecnica illustrante il numero di persone che si prevede possano risiedere nell'insediamento e gli abitanti equivalenti stimati, ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione;
- f) la descrizione del sistema complessivo di scarico;
- g) le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
- h) lo strumento utilizzato per la misurazione della portata degli scarichi;
- i) il sistema depurativo utilizzato per il conseguimento del rispetto dei valori limite di emissione;
- j) i provvedimenti da adottarsi nell'eventualità di un disservizio o di emergenza.

La descrizione di cui al precedente punto 1 lettera g) deve essere supportata da certificati di analisi eseguite secondo metodica APAT-CNR-IRSA, rilasciati da laboratori accreditati, di cui deve essere rilasciata copia alla Società e del cui contenuto il legale rappresentante si assuma la responsabilità. Su richiesta scritta dell'utente, ed a suo carico, l'effettuazione dei controlli qualitativi può essere demandata al Concessionario.

Il Concessionario si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, verifiche e campionamenti atti ad accertare la rispondenza dei valori dichiarati ai limiti di emissione di cui alla tabella 3 – allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'attivazione dello scarico, subordinata al rilascio dell'autorizzazione, viene consentita al Concessionario previa verifica tecnica di rispondenza ai valori limite di cui alla tabella 3 – allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero ai valori limite stabiliti dal gestore dell'impianto di depurazione.

Il Concessionario, in accordo con il gestore dell'impianto di depurazione, potrà concedere deroghe, anche in senso meno restrittivo, ai valori limite di cui al punto precedente. Tali deroghe non potranno riguardare i parametri di cui alla tabella 5, allegato 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti deve altresì essere avanzata dall'utente, titolare di un insediamento industriale o commerciale di produzione di beni, già allacciato alla fognatura ma non regolarmente autorizzato.

Il termine di presentazione della richiesta di cui al punto precedente è di 60 giorni dalla notifica da parte del Concessionario.

4- Durata e validità dell'autorizzazione - rinnovo

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate, ovvero sull'identificazione e/o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Concessionario.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere.

In caso di passaggio di titolarità dell'attività da cui si origina lo scarico, il nuovo titolare non può utilizzare l'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve munirsi di una nuova specifica autorizzazione.

Art.19

CONVENZIONE DI UTENZA

1. Tra il Gestore e i titolari di eventuali scarichi di acque reflue industriali può essere stipulata apposita convenzione di utenza, secondo le formalità ed i criteri che verranno fissati dal Consorzio Valle Crati e per esso dal Concessionario, e dal singolo Comune con apposito provvedimento.
2. Il presente regolamento è da considerarsi comunque parte integrante di tali convenzioni, senza che ne occorra la materiale trascrizione e l'utente deve quindi dichiarare di conoscerlo e accettarlo.
3. La convenzione ha validità annuale, ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno sei mesi prima della scadenza.
4. La convenzione in particolare deve esplicitare i limiti di accettabilità e le prescrizioni tecniche fissati dal Gestore in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa svolta dall'insediamento e alla qualità e quantità degli scarichi; in essa vanno altresì previsti a carico dell'utente gli oneri economici calcolati dal Gestore in relazione al servizio reso e alle eventuali ulteriori prestazioni (es. campionamento e analisi delle acque reflue). Rimangono salvi i successivi aggiornamenti.
5. Qualsiasi variazione di quanto convenuto nella convenzione deve essere tempestivamente comunicato al Gestore per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Art.20

LIMITI DI ACCETTABILITA'

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere conformi ai limiti di accettabilità indicati dal D. Lgs. 152/2006 ed alle specifiche contenute nell'allegato disciplinare tecnico del Gestore.

Art.21

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti dal Comune o dal Concessionario agli scarichi di acque reflue domestiche o industriali devono essere mantenuti attivi ed efficienti.
2. I titolari di detti impianti sono tenuti a curarne la perfetta efficienza ed il miglior livello di manutenzione.
3. La disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere comunicata preventivamente al Comune ed al Concessionario.
4. Qualsiasi altra disattivazione, anche solo per cause accidentali, deve essere comunicata immediatamente al Comune ed al Concessionario che fornisce le necessarie disposizioni del caso per evitare o contenere possibilità di inquinamento.
5. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate, o in caso di sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza tra quelle vietate dal presente regolamento o comunque non conformi alla normativa in materia.

Art.22

SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali è fatto obbligo separare le acque di processo da quelle di raffreddamento e dalle acque reflue domestiche.
2. Le acque reflue industriali devono essere dotate di apposito pozzetto di campionamento facilmente ispezionabile, dal quale il Concessionario avrà diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati, campioni delle acque stesse.
3. Lo scarico delle acque di raffreddamento nelle pubbliche fognature è di norma autorizzato. Tuttavia il Comune, su parere del Concessionario, può a suo insindacabile giudizio negare tale autorizzazione e imporre che esse vengano separate dalle acque di rifiuto e recapitate nelle tombinature stradali esistenti o, in mancanza di queste, nel corpo idrico superficiale più vicino.

Art.23

STRUMENTI DI MISURA E DI ANALISI

1. Gli insediamenti scaricanti acque reflue industriali che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare, a propria cura e spesa, strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.
2. Tali contatori, che rimangono di proprietà dei privati, devono comunque essere installati nel rispetto delle prescrizioni stabilite da chi gestisce la distribuzione e somministrazione dell'acqua, mentre spetta esclusivamente al medesimo gestore apporre e rimuovere i sigilli di controllo sui contatori stessi.
3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alle letture e ai controlli per la verifica dei consumi dichiarati e del suo corretto funzionamento.
4. Tutti gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali sono tenuti ad installare idonei strumenti misuratori della portata, su un tronco di fognatura in cui affluiscono le sole acque di processo preventivamente depurate.
5. I titolari di tali scarichi devono annotare in un apposito registro le letture effettuate con frequenza mensile.
6. Il Concessionario può imporre per gli scarichi di acque reflue industriali l'installazione di strumenti per il controllo automatico e per il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate.
7. Le spese di installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti sono a carico del titolare dello scarico.

Art. 24

SCARICHI DI IMPIANTI PUBBLICI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

1. Non è consentito conferire ai depuratori reflui derivanti dalle attività degli impianti di trattamento e smaltimento RSU.

Art. 25

CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTI

1. Il Consorzio Valle Crati o per esso il Concessionario può svolgere il servizio di depurazione per liquami provenienti sia da insediamenti siti all'interno del Consorzio Valle Crati sia da insediamenti esterni.

2. Per i liquami provenienti da insediamenti esterni è necessaria l'Autorizzazione dell'Autorità di Ambito che accerterà la qualità e la provenienza dei liquami, nonché l'ammissibilità in relazione alla capacità quali-quantitativa degli impianti.

3. Il Concessionario ha il diritto di non accettare conferimenti che, benché conformi ai limiti tabellari vigenti, potrebbero pregiudicare la funzionalità degli impianti di depurazione, e di sospendere del tutto o in parte i conferimenti a seguito di guasti, lavori o problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni; la limitazione ai conferimenti avverrà tenendo conto delle priorità indicate nelle disposizioni vigenti.

4. Il Concessionario potrà interrompere in qualsiasi momento lo scarico qualora venga rilevato che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche originarie e dichiarate del liquame; tale sospensione cesserà a seguito degli accertamenti di corrispondenza fra effluente autorizzato e quello scaricato.

5. Qualora per l'entrata in vigore di nuove normative o per modificate esigenze di tutela del corpo ricettore, si renda necessario modificare i parametri di accettazione del refluo, il Concessionario richiederà nuovi parametri e in caso di non realizzabilità della richiesta, procederà alla risoluzione della convenzione.

6. Il trasporto deve essere eseguito da Ditte Autorizzate ai sensi di quanto sopra indicato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto stesso.

7. Ogni carico dovrà essere accompagnato dalla documentazione di legge.

8. Il Concessionario declina ogni responsabilità di carattere civile e penale per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e scarico eseguite dalla ditta autorizzata.

9. Gli orari per i conferimenti sono definiti dal Gestore che si riserva di modificarli ogniqualvolta lo ritenga necessario dandone tempestiva comunicazione.

10. Durante le operazioni di carico, trasporto e scarico devono inoltre essere adottate tutte quelle cautele e precauzioni necessarie ad evitare inconvenienti igienico-sanitari o danni ambientali.

11. In particolare il titolare delle sostanze da conferire ed il vettore devono essere muniti di idonee attrezzature di pronto intervento atte ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita anche accidentale del prodotto.

12. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti nonché il rimborso di eventuali danni causati alle strutture ed infrastrutture.

13. Il Consorzio o per esso il Concessionario potrà modificare in qualunque momento sia le condizioni dei conferimenti sia gli orari in relazione allo stato di efficienza ed alle capacità depurative del momento in rapporto alla possibilità di garantire costantemente i limiti di accettabilità dello scarico finale dell'impianto di depurazione.

14. Qualora il Consorzio o il Concessionario rilevino irregolarità, accertate anche successivamente, agli scarichi o rilevi inosservanza delle norme regolamentari o delle prescrizioni che possa provocare pregiudizio al buon funzionamento degli impianti di depurazione potrà sospendere lo scarico e procedere alla revoca dell'autorizzazione al conferimento.

15. Il Concessionario del servizio ha diritto di verificare le autorizzazioni, sovrintendere alle operazioni di scarico, controllare la qualità e quantità dei reflui in conformità alle norme regolamentari e prescrizioni autorizzative, campionamento dei liquami ed è tenuto alla conservazione dei documenti di trasporto a termini di legge al fine di garantire i controlli degli Enti preposti.

Norme per lo smaltimento dei rifiuti liquidi

16. Per il conferimento dei rifiuti liquidi, l'utente farà uso esclusivamente di automezzi speciali autorizzati secondo le vigenti normative regolanti le attività di trasporto rifiuti.

17. Il Concessionario resta comunque sollevato da qualsiasi responsabilità, anche penale, che possa derivare dalla mancata o incompleta osservanza delle disposizioni di legge vigenti, essendo ad esclusivo carico dell'utente la rigorosa osservanza delle disposizioni stesse.

18. L'utente deve rispettare tutte le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e quelle contenute nel presente regolamento.

19. L'utente, a norma del D.Lgs. 81/06 e successive modifiche ed integrazioni, fornirà gli appositi documenti contenenti il Piano di Sicurezza nonché i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che il proprio personale è tenuto ad utilizzare.

20. Nel contempo il Concessionario si impegna a fornire all'utente le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui operano i dipendenti dell'utente e ad espletare il ruolo di coordinamento e cooperazione previsto dal D. Lgs. 81/06 e successive modifiche ed integrazioni.

21. La natura del rifiuto liquido conferito all'impianto, civile o industriale, viene individuata mediante la documentazione di accompagnamento prevista dalle vigenti leggi e con specifico riferimento a quanto prescritto dai Decreti di autorizzazione, nonché in base a quanto previsto dal Regolamento.

22. I costi di smaltimento sono a carico dell'utente.

23. L'utente è responsabile della corretta esecuzione delle attività ed è tenuto ad adottare i procedimenti e le clausole necessarie per garantire l'incolumità del personale e delle opere.

24. Rimane, pertanto, stabilito che esclusivamente e direttamente sull'utente ricadrà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi, per incuria o distrazione del trasportatore. Da tali responsabilità si intende, quindi, sollevato il Concessionario.

25. L'utente prima di accedere al servizio deve produrre la seguente documentazione:

a) Decreti di autorizzazione regionale all'attività di trasporto rifiuti liquidi della tipologia oggetto del contratto di smaltimento e/o iscrizione all'Albo Nazionale Smaltitori.

b) Atto notorio, a firma del Legale Rappresentante e, se diverso da quest'ultimo, del Responsabile Tecnico, attestante la validità in corso delle autorizzazioni e/o iscrizioni di cui al precedente punto 1. Detto atto notorio dovrà essere prodotto con cadenza semestrale dalla data di sottoscrizione del contratto di smaltimento.

c) Elenco, a firma del Legale Rappresentante della Utente, degli automezzi che conferiranno presso gli impianti in parola, con eventuali integrazioni. Gli automezzi così individuati saranno gli unici ad essere autorizzati ad accedere presso l'impianto.

d) Elenco, a firma del Legale Rappresentante della Utente, del personale che sarà utilizzato per il conferimento con gli automezzi, con indicazione specifica delle mansioni di ognuno di essi. Di detto personale dovranno essere fornite anche due fotografie, per la produzione di un tesserino di riconoscimento da utilizzare ogni qual volta si accede presso l'impianto in parola.

e) Copia conforme dello stralcio del libro matricola relativo al personale.

f) Copia del documento sulla "Valutazione dei rischi" di cui al D. Lgs. 81/06 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto dal contratto di smaltimento.

Modalità di accesso e scarico di rifiuti liquidi:

a) Il conferimento dei rifiuti può essere effettuato presso l'impianto di Valle Crati in località Code di Volpe nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 escluse le festività infrasettimanali, secondo le modalità appresso specificate.

b) L'utente, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello dello scarico, comunicherà a mezzo fax il programma di smaltimento del giorno successivo.

c) L'utente, dovrà altresì allegare ai programmi di cui al precedente punto le certificazioni analitiche di classificazione delle diverse partite di rifiuti da conferire, con l'indicazione, a firma di professionista abilitato, delle concentrazioni dei principali parametri chimici – fisici di identificazione del rifiuto liquido, nonché con l'indicazione della provenienza, della tipologia e della compatibilità del refluo liquido da smaltire con il ciclo depurativo a fanghi attivi. Nella certificazione analitica di classificazione, da allegarsi in originale al FIR di cui al successivo punto g), dovrà essere riportato anche il codice tipologico di cui al D.M.A. 26 giugno 1989 (Catasto Nazionale dei Rifiuti) ed il codice identificativo di cui alla Direttiva CEE 75/442 (Catalogo Europeo dei Rifiuti) allegato al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

d) L'utente autorizzato all'accesso ed allo scarico si impegna a far rispettare tutte le norme igieniche e di sicurezza vigenti nell'impianto di depurazione ed in particolare:

- a. rispetto della procedura d'ingresso all'impianto
- b. rispetto dei limiti di velocità
- c. rispetto del senso di circolazione
- d. rispetto delle zone adibite a sosta o a divieti di transito
- e. rispetto della pulizia di parti, strade, piazzali e delle altre aree
- f. rispetto delle opere di scarico.

e) L'utente ritirerà, all'attivazione dei conferimenti, presso l'impianto, una relazione di sintesi delle procedure di sicurezza da seguire scrupolosamente nelle fasi di scarico dei rifiuti liquidi.

f) L'autobotte entrata in impianto, si dirigerà alla pesa dove oltre alla pesatura verranno prelevati due campioni (uno sigillato e firmato dal trasportatore), da sottoporre ad analisi. I campioni saranno identificati univocamente in base ai riferimenti indicati sui documenti di trasporto, di cui al successivo punto g). Sul campione non sigillato si provvederà ad eseguire un'analisi obiettiva e, laddove sia ritenuto necessario dalla struttura gestionale, sarà effettuata la verifica immediata di pH e COD per la caratterizzazione del refluo; se rientranti nella norma sarà autorizzato lo scarico. Diversamente da ciò, il Concessionario ha facoltà di non autorizzare lo scarico e richiedere accertamenti più approfonditi. Sulla rimanente quota di campione non sigillato resta di esclusiva prerogativa del Concessionario effettuare tutti i controlli analitici ritenuti opportuni per una specifica identificazione del rifiuto liquido conferito, ai fini della verifica della effettiva compatibilità dello stesso con il ciclo depurativo a fanghi attivi e/o la presenza di sostanze tossiche. Nell'eventualità che dal controllo analitico effettuato in impianto si rilevasse la presenza di inquinanti tossici che potrebbero pregiudicare il ciclo depurativo, il Concessionario, denuncerà l'accaduto dove ne ricorrano i presupposti, all'Autorità Giudiziaria, sospendendo cautelativamente l'ingresso all'impianto dell'utente dell'autoespurgo contravventore. Ultimata la fase di scarico l'autobotte si recherà di nuovo alla pesa per il controllo di uscita e per la quantizzazione dei rifiuti liquidi conferiti.

g) Tutte le autobotti dovranno essere munite di FIR (in quattro copie) firmata in ogni sua parte, ove saranno segnate la quantità, la qualità e la provenienza dei rifiuti liquidi trasportati; inoltre, dovranno essere indicati:

- a. l'orario di carico e scarico
- b. le generalità del conducente

- c. il numero di targa dell'automezzo
- d. gli estremi di autorizzazione della Utente di trasporto (Decreto Regionale e/o Albo Smaltitori.
- h) Verrà apposto sulle copie del FIR un timbro ed una firma attestante l'avvenuto smaltimento del refluo, e verrà allegato il tagliando della pesa.
- i) il Concessionario si riserva la facoltà di non accettare i liquami a causa di:
 - eccessiva quantità di scarico di liquami tale da rendere pregiudizievoli il buon funzionamento dell'impianto;
 - trasporto di liquami fuori norma di cui al precedente punto f);
 - pericolosità derivanti da cattiva manutenzione dei mezzi e/o delle apparecchiature utilizzate per lo scarico;
 - altri motivi di servizio che impongono la non accettazione.

Art.26

SCARICHI VIETATI

1. Fermi restando i divieti e le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs.n.152/2006, è tassativamente vietato scaricare (direttamente o indirettamente) nelle pubbliche fognature le sotto indicate sostanze:

- a) benzine, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc. stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) reflui con temperatura superiore ai 35° C;
- j) oli esausti;
- k) fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione, o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognante;

- l) sostanze solide, filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- m) reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognanti e negli impianti di trattamento;
- n) i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche.

2. Gli insediamenti adibiti ad attività sanitarie (per esempio, case di cura, ospedali, pronto soccorsi, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc. esclusi studi dentistici e medici e case di riposo), devono munirsi di idoneo dispositivo di pulizia atto ad eliminare le parti grossolane (cioè con dimensione lineare superiore a centimetri uno) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e di un idoneo sistema di disinfezione. La concentrazione del cloro attivo che residua negli scarichi deve rispettare i limiti di accettabilità previsti per l'impianto pubblico di depurazione a cui confluisce la relativa fognatura. Idoneo trattamento di disinfezione deve essere altresì espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per malattie infettive, prima della loro immissione nella rete nera.

GESTIONE SERVIZI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 27

ONERI DIVERSI A CARICO DELL'UTENTE

1. Per le procedure indicate nei titoli precedenti del presente regolamento devono essere compensati dal singolo Comune al Concessionario, secondo le prescrizioni che il Concessionario stesso specificherà in un apposito provvedimento, i seguenti oneri:

- a) spese tecniche e generali di istruzione della pratica e controllo, per le autorizzazioni di allaccio e per il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali se effettuate dal Gestore;
- b) spese per la progettazione dell'allaccio, se effettuata dal Gestore;
- c) spese per i lavori di allaccio ai collettori consortili, se effettuate dal Gestore;
- d) spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di allaccio, in caso di inadempienza;
- e) spese di istruttoria per le autorizzazioni allo scarico, se effettuate dal gestore;
- f) spese per eventuali controlli analitici delle acque di scarico delle utenze produttive;
- g) spese per trasporti indiretti, ai sensi dell'art.25 del presente regolamento.

ART. 28

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Le tariffe e il corrispettivo del servizio idrico integrato e le modalità di pagamento sono determinate secondo quanto previsto nell'articolo 13 del contratto di servizio, valevoli per il periodo 2016/2032.

2. Il Comune consorziato è, in qualsiasi momento, autorizzato a verificare il corretto funzionamento dei conferimenti.

Art.29

CORRISPETTIVO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI AD USO INDUSTRIALE

1. Gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali e che si approvvigionano in tutto o in parte da fonte diversa dal pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.) – ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R.18 febbraio 1999, n.238 che sottopongono a concessione di derivazione tali approvvigionamenti - entro il 31 gennaio di ogni anno devono farne denuncia sugli appositi moduli predisposti dal Gestore della quantità e della qualità delle acque scaricate.

Art. 30

IDENTIFICAZIONE E QUALIFICA DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti del Concessionario, se diverso dal Consorzio, sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

2. I dipendenti incaricati di mansioni operative, qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale, possono avere accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione di guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo, assistiti eventualmente dalle autorità competenti.

Art. 31

DISPOSIZIONI VARIE

1. Interventi potenziamento ed estensione rete

In caso di interventi di potenziamento ed estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmessa al Concessionario ed al Comune interessato dall'intervento la richiesta di allacciamento alla rete esistente; tale richiesta deve essere corredata dal progetto esecutivo dell'opera firmato da tecnico abilitato, sul quale il Concessionario esprimerà il suo parere di conformità tecnica.

Nella progettazione devono essere adottate soluzioni che conseguano la massima funzionalità ed il minimo costo di esercizio, evidenziando tutte le caratteristiche peculiari della rete e, in particolar modo, la quantità e qualità dei liquami convogliati, il calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali utilizzati, del tracciato, le pendenze, le opere speciali, nonché

l'ubicazione dei singoli pozzetti di ispezione, da prevedere ad ogni cambiamento di direzione e, nei tratti rettilinei, a distanza massima di 40 metri uno dall'altro.

Nei casi in cui particolari condizioni tecniche (di tracciato, pendenze, dimensionamento, ecc.) lo giustificano, il Concessionario può variare tale distanza, mantenendo comunque la funzionalità per gli interventi manutentivi. Le dimensioni minime in pianta di detti pozzetti d'ispezione devono almeno essere di metri 1,00 x 1,20, e, in altezza, di metri 1,70, ove possibile.

Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, deve essere incluso l'elenco degli stabilimenti industriali, con descrizione delle relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative.

Per i nuovi insediamenti, o in caso di rifacimento di opere di urbanizzazione, deve essere prevista, fatte salve diverse indicazioni, la realizzazione di fognature separate; è fatto divieto di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura nera o mista; il Concessionario in presenza di casi particolari ed eccezionali e valutata la fattibilità tecnico-economica, può autorizzare tali immissioni. Compiuti gli accertamenti d'ufficio, finalizzati a verificare la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, il Concessionario comunica al richiedente l'approvazione del progetto con le eventuali prescrizioni. Durante la realizzazione dei lavori, il cui inizio dovrà essere formalmente comunicato preventivamente al Concessionario, contestualmente al nominativo dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, il Concessionario si riserva la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera, impartendo al Direttore dei Lavori le eventuali prescrizioni da eseguirsi. Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura, l'esecutore richiederà la visita di verifica per la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato, a cui devono presenziare i proprietari o i loro rappresentanti, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant'altro richiesto per il controllo delle opere, come specificato dal presente Regolamento.

2- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo 196/03 si informa che il Concessionario svolge trattamento dei dati personali al fine della gestione clienti con l'ausilio di mezzi elettronici. Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto della normativa sopra citata.

Art.32

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa europea, nazionale e locale vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e al testo unico delle leggi sanitarie 27.7.34, n. 1265, nonché a quanto previsto nella disciplina della gestione del Concessionario (Progetto CIPE nr. 60/2012)

Art.33

SANZIONI

1. Devono essere applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia nelle seguenti ipotesi:
 - a) attivazione di scarico in fognatura senza autorizzazione di allaccio e/o di scarico;
 - b) persistenza di scarichi in fognatura dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione allo scarico;
 - c) superamento dei limiti tabellari fissati dalla legge, dal presente regolamento e/o dal Gestore;
 - d) omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate;
 - e) omesso o ritardato pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione.
2. Il Concessionario, fatte salve le responsabilità civili e penali dei titolari degli scarichi di fronte alle vigenti disposizioni di legge a salvaguardia dell'ambiente, a tutela della salute dei propri dipendenti e a garanzia del buon

funzionamento degli impianti di depurazione, si riserva di segnalare all'Autorità competente la necessità di interrompere in ogni momento l'immissione in fognatura di scarichi potenzialmente pericolosi, con addebito del costo sostenuto per l'intervento.

3. In tale ipotesi sarà tempestivamente data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti preposti per legge ai controlli.

4. Il Concessionario ha facoltà di adire le vie legali nei confronti dei titolari di scarichi potenzialmente pericolosi per il risarcimento dei danni arrecati a cose e/o persone ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

ART.34

CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia abbia a sorgere fra le parti in dipendenza dello svolgimento del servizio di fognatura, è esclusivamente competente il Foro di Cosenza.

ART.35

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Consorzio Valle Crati ed acquista efficacia dopo la sottoscrizione del contratto di servizio da parte dei comuni e la pubblicazione, contestuale, all'Albo del Consorzio Valle Crati e del suo sito istituzionale web.
2. Il presente regolamento è vincolante per tutti i Comuni ed è parte integrante di ogni singolo contratto senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Copia del regolamento, è consegnata ai singoli Comuni all'atto della stipula dell'atto convenzionale.
4. Il regolamento si applica ai Comuni che già aderiscono al servizio e a quelli che saranno allacciati secondo quanto previsto dal contratto di servizio.
5. Il presente regolamento è adottato nelle more della completa attuazione da parte della Regione Calabria e dell'Autorità d'Ambito. Pertanto, esso potrà essere modificato per effetto dell'entrata in vigore del Gestore Unico o di modifica della disciplina regionale.

1.4 Descrizione dei servizi svolti

Le attività oggetto del servizio sono individuare nelle seguenti macro voci

- Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile sito in località Coda di Volpe del comune di Rende CS
- Gestione del sistema di collettamento consortile, impianti di sollevamento liquami, del sistema di telecontrollo ed opere connesse.

- Servizi di gestione delle reti fognarie comunali con annessi impianti

Si descrivono di seguito:

- A. I Comuni collettati ed il Disciplinare d'Oneri.
- B. La rete fognaria.
 - 1) Le Opere
 - 2) Le Modalità di Esercizio
- C. L'impianto di depurazione.
 - 1) Le Opere
 - 2) Le Modalità di Esercizio
- D. La fatturazione.
- E. I dati di esercizio.

I COMUNI COLLETTATI ED IL DISCIPLINARE D'ONERI.

Ad oggi risultano collettati all'impianto i seguenti comuni, attraverso il sistema fognario di cui al paragrafo successivo:

Comune
Cosenza
Rende
Castrolibero
Marano M.
Marano P.
Lappano
Castiglione Cosentino
Rovito
Zumpano
Trenta
Mendicino
S. Pietro in Guarano

Casole Bruzio
Carolei (fraz. Vadue)
Dipignano (fraz. Laurignano)
Rose
San Fili
Montalto Uffugo (escluso frazioni)
Spezzano Piccolo

Tale situazione si è determinata nel corso degli anni a seguito del completamento del collettamento dei comuni sia sul destra Crati (Castiglione C., S.Pietro in G., Lappano, Zumpano, Rovito, Casole B.,Parz. Cosenza, Trenta, Spezzano Piccolo e Rose), e sia sulla sinistra Crati (San fili, Montalto Uffugo, e le Frazioni di Carolei e Dipignano) aggiungendosi così ai comuni storicamente collettati all'impianto di Settimo di Rende.

I rapporti con tali comuni sono stati sanciti attraverso il "Disciplinare per la gestione dei servizi di collettamento e depurazione dei reflui urbani di pertinenza del Consorzio Valle Crati" già approvato con delibera dell'assemblea consortile nr. 10/2006 ed ora disciplinati dal presente Regolamento.

Con i nuovi lavori previsti nel progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione e del connesso sistema di raccolta e convogliamento reflui, i comuni in aggiunta a quelli ora collettati sono:

N.	COMUNI CONSORZIATI
1	APRIGLIANO
2	CERISANO
3	CERZETO
4	DOMANICO
5	LATTARICO
6	SAN BENEDETTO U.
7	SAN MARTINO DI FINITA
8	SAN VINCENZO LA COSTA
9	SERRA PEDACE

LA RETE FOGNARIA

Le Opere.

I reflui dei comuni di cui al punto precedente vengono convogliati attraverso circa 140 km di rete fognaria realizzata dal Consorzio Valle Crati passando per i territori dei vari comuni, o per tramite ulteriori reti che nel corso del tempo saranno realizzate. Lo scopo della realizzazione di tali opere si è delineato già alla fine degli anni '80 per captare tutti quei reflui che venivano collettati in fossi o direttamente a fiume e dar loro come destinazione appropriata il trattamento depurativo previsto presso la piattaforma di Settimo/Coda di Volpe del comune di Rende.

Attualmente la rete fognaria è composta, oltre che da condotte (per lo più tubazioni circolari in PVC di diametri fino a 400 mm, ed ovoidi per le portate maggiori, di dimensioni 1400x2100 mm), da numerosi impianti di sollevamento (attualmente n°16). La rete fognaria risulta corredata di un sistema di telecontrollo delle portate reflue, con cui si misurano i mc. di portata addotta nelle condotte da ogni singolo comune. Il sistema è costituito da 24 stazioni (alcune dette di misura e altre dette di controllo) ognuna delle quali ha un sensore ad ultrasuoni, un data logger per la registrazione dei dati misurati ed un sistema a ponte radio per il trasferimento dei dati al computer centrale. L'unità centrale elabora i livelli misurati e li trasforma in portate e velocità dei reflui. L'algoritmo di calcolo è stato sviluppato inserendo tabelle di deflusso, quindi formule matematiche ricavate empiricamente dall'Università della Calabria con verifiche ripetute sui tratti di reti in cui sono installati i misuratori.

Con il progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione e della realizzazione delle nuove reti l'intero sistema fognario subirà consistenti ampliamenti ed estendimenti che interesserà sia i comuni già allacciati che i nuovi comuni, fino alla copertura di almeno il 95% del servizio di depurazione e fognatura.

Nelle attività di gestione dei servizi oggetto del nuovo appalto, sarà garantito anche la gestione dell'intero sistema fognario comunale, che riguarderà sia le vecchie che le reti di nuova realizzazione.

Per i particolari si rimanda agli elaborati di gara, già noti ai comuni utenti.

Le modalità di esercizio

Le attività previste sulla rete fognaria prevedono:

- 1) verifica periodica dello stato delle opere
- 2) manutenzione ordinaria (pulizia dei chiusini, verifica dell'accessibilità delle opere, pulizia contatti elettrici delle stazioni di telecontrollo, sostituzione fusibili ecc..)
- 3) manutenzione estemporanea (disostruzioni con mezzi idonei, riparazioni condotte e pozzetti ecc.)
- 4) assistenza tecnica al sistema di telecontrollo (verifica delle misure ed interventi di ripristino)
- 5) verifica periodica della qualità dei reflui introdotti dai singoli comuni
- 6) assistenza all'allaccio di nuovi tratti di reti comunali

Per la corretta esecuzione delle sopracitate attività è previsto l'impiego del personale oggi in servizio presso l'impianto alle dipendenze delle società di gestione individuate a seguito di gara pubblica.

Per i servizi a regime è previsto l'ampliamento della pianta organica in aderenza al piano dei servizi del promotore.

L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Le Opere.

La struttura esistente nell'area di C.da Coda Volpe risulta progettata e costruita dalla ex. CASMEZ nell'ottica della creazione di un polo di trattamento di rifiuti solidi e liquidi, quindi comprende sezioni in attività e sezioni dismesse:

- Impianto di Depurazione a fanghi attivi
- Impianto di Trattamento RSU (*dismesso*)

Di seguito si elencano sinteticamente le attuali sezioni componenti il depuratore:

Linea Acque

- a. grigliatura grossa/fine (n°2 linee in parallelo)
- b. desoleatura – dessabbiaggio – preareazione (n°2 linee in parallelo)
- c. sedimentazione primaria (n°2 linee in parallelo – vasche circolari)
- d. sollevamento (n°4 pompe ad elica)
- e. ossidazione biologica (n°4 linee in parallelo – miscelazione totale)
- f. sedimentazione secondaria (n° 3 linee in parallelo – vasche circolari)
- g. disinfezione con ipoclorito (n°1 vasca a serpentina)

Linea Fanghi

1. pre-ispessimento (n°1 vasca circolare)
2. stabilizzazione aerobica (n°1 vasca a parallelepipedo)
3. post-ispessimento (n°1 vasca circolare)
4. disidratazione meccanica (n°2 linee in parallelo – presse a nastri filtranti)
5. Altre opere in corso di collaudazione.

La struttura comprende all'interno, oltre ai servizi industriali (locali per le maestranze, rete antincendio, rete acqua di servizio) i seguenti locali ad integrazione:

- laboratorio di analisi adeguatamente attrezzato in grado di eseguire analisi su acque reflue e caratterizzazioni di fanghi;
- officina elettrica e meccanica adeguatamente attrezzate in grado di eseguire la maggior parte delle riparazioni;

Nel progetto di ampliamento ed adeguamento presentato dall'offerente di cui alla gara pubblica in project financing, sono previste opere di potenziamento del depuratore e un sistema di reti di collettamento a servizio del sistema fognario comunale, anch'esso interessato da consistenti nuove reti.

Le modalità di esercizio.

Nel presente capitolo viene data descrizione sommaria di come viene espletato il servizio di conduzione dell'impianto e delle connesse reti, in particolare:

- a. La manutenzione:
 - i. Ordinaria
 - ii. Programmata
 - iii. Estemporanea
- b. La gestione dei materiali:
 - i. Di consumo

- ii. Parti di ricambio
- iii. Apparecchiature di scorta
- iv. Reattivi chimici
- c. Controlli Analitici
- d. Smaltimento residui
- e. Igiene e sicurezza del personale
- f. Reperibilità e tempi di intervento
- g. Le Schede Tecniche di esercizio
- h. Polizze Assicurative
- i. Gli Automezzi

a. La manutenzione

Manutenzione Ordinaria.

Col termine "manutenzione ordinaria" si intendono una serie di operazioni da eseguire sulle apparecchiature elettromeccaniche e sulle opere civili di un impianto di depurazione, allo scopo di assicurarne la perfetta conservazione e funzionalità.

Le operazioni di manutenzione ordinaria viene eseguita da personale esperto e specializzato, che abbia maturato esperienza nel settore specifico e preferibilmente abbia una buona conoscenza delle apparecchiature.

Affinché un piano di manutenzione risulti il più efficace possibile occorre sempre tener presente che l'azione preventiva è in ogni caso da preferire all'azione di riscontro della rottura e dell'inconveniente segnalato.

Nell'ambito dei lavori di conduzione e di manutenzione è programmata la predisposizione di un Piano per la Sicurezza fisica dei lavoratori, che viene attuato nel cantiere di lavoro.

Al fine di avere sempre un controllo visivo di tutte le utenze degli impianti è stata creata e mantenuta aggiornata una "banca dati", su supporto cartaceo macchina per macchina in cui vengono riportate tutte le informazioni relative all'identificazione della stessa, alle operazioni eseguite, ai tecnici impiegati, ai pezzi di ricambio sostituiti.

Di seguito vengono pertanto riportate le principali operazioni di manutenzione ordinaria che si eseguono per la regolare e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione, e ad ognuna di esse viene attribuito un numero.

Operazioni di manutenzione Ordinaria:

- 1 - controllo e pulizia regolatori di livello ad asta ed a galleggiante;
- 2 - pulizia della griglia, rimozione di ogni materiale trattenuto dalla stessa con idonei attrezzi, sgocciolamento, raccolta, insaccaggio, trasporto e smaltimento del materiale grigliato; lavaggio di tutte le superfici del manufatto, compresi canalette e griglia, al fine di mantenere tutto il comparto pulito, esente, per quanto possibile, da insetti ed odori; In caso di griglia meccanica: controllo periodico di tutte le parti costituenti la stessa al fine di verificare eventuali irregolarità di funzionamento (vibrazioni, anomalie meccaniche, riscaldamenti eccessivi, ecc...); controllo del regolare funzionamento e taratura dei temporizzatori di pausa e lavoro a cui è asservita la griglia, al fine di ottenere dei cicli di funzionamento idonei per la quantità e caratteristiche del materiale trattenuto senza che si producano inconvenienti di qualsiasi genere; ogni altra operazione di manutenzione e pulizia necessaria per assicurare l'ottimale funzionamento di tale fase di trattamento.
- 3 - rimozione periodica del materiale separato dal dissabbiatore (sabbia, materiali vari, ecc.), al fine di evitare ristagni degli stessi che possono dar luogo a cattivi odori; lavaggio di tutte le superfici del manufatto al fine di mantenere tutto il comparto pulito, esente, per quanto possibile, da insetti ed odori; in caso di dissabbiatore meccanico: controllo periodico di tutte le parti costituenti lo stesso al fine di verificare eventuali irregolarità di funzionamento (vibrazioni, anomalie meccaniche, riscaldamenti eccessivi, ecc...); controllo del regolare funzionamento e taratura dei temporizzatori eventualmente esistenti; ogni altra operazione di manutenzione e pulizia necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento di tale fase di trattamento;

- 4 - acquisto, preparazione ed utilizzo di soluzioni o reagenti chimici necessari a garantire il regolare svolgimento del processo depurativo;
- 5 - controllo e regolazione dei gruppi di dosaggio prodotti chimici, con verifica dell'efficienza delle pompe dosatrici, livello dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti, regolazione degli strumenti di controllo;
- 6 - pulizia generale di tutti i comparti con intervento sulle linee di bagnasciuga per asportare pellicole e corpi flottanti, delle canalette e delle soglie di sfioro;
- 7 - cambio olio motori secondo il programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e/o secondo le prescrizioni di fornitura dei lubrificanti e/o secondo il piano di manutenzione programmata;
- 8 - lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del cos-truttore, hanno necessità di periodico intervento e/o in rispetto del piano di manutenzione programmata;
- 9 - sostituzione delle parti meccaniche minute (staffe, supporti, ecc.) degli impianti soggette a normale usura;
- 10 - manutenzione ordinaria all'impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia, piccole manutenzioni ai componenti;
- 11 - pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto di depurazione, compresa l'eventuale disotturazione di tutti i tubi e pozzetti;
- 12 - pulizia dei fabbricati compresa l'eventuale disotturazione delle tubazioni di scarico dei servizi igienici;
- 13 - compilazione registri di carico e scarico, tabelle di marcia, quaderni di manutenzione e quant'altro necessario per il corretto esercizio dell'impianto di depurazione e per creare una biblioteca di dati storici;
- 14 - controllo sistematico delle apparecchiature meccaniche, idrauliche ed elettriche;
- 15 - verifica sistematica della strumentazione di controllo ed allarme;
- 16 - manovre ordinarie o di correzione del funzionamento delle apparecchiature;
- 17 - lubrificazione valvole e paratoie;
- 18 - controllo e regolazione della fase di digestione anaerobica con verifica e regolazione della portata del fango di supero;
- 19 - pulizia interna ed esterna dei quadri elettrici;
- 20 - manutenzione ordinaria e taratura degli strumenti di controllo, regolazione e misura, compresa la sostituzione di carta diagrammata, pennini scriventi;
- 21 - gestione degli stoccaggi provvisori;
- 22 - controllo e regolazione delle unità di disidratazione meccanica con preparazione della soluzione di polielettrolita, controllo della concentrazione e dosaggio dello stesso;
- 23 - controllo dell'efficienza della fase di disidratazione meccanica dei fanghi di supero, e verifica del tenore in secco dei fanghi disidratati;
- 24 - effettuazione dei prelievi per le analisi chimico-fisico-batterologiche necessarie per la verifica della resa depurativa e del regolare svolgimento del processo biologico;
- 25 - controllo della centrale termica e verifica del regolare funzionamento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, controllo del livello del gasolio nel serbatoio;
- 26 - verifica dell'efficienza della fase di digestione aerobica con controllo e misura della produzione di fango biologico;
- 27 - ritocchi con idonee vernici, delle parti metalliche e delle opere civili costituenti l'impianto di depurazione;

- 28 - derattizzazione e disinfestazione degli impianti. Ad un iniziale trattamento "choc" che avverrà nelle condizioni ambientali stimate più opportune, seguiranno alcune visite periodiche di mantenimento atte al reintegro delle esche ed alla pulizia e disinfestazione delle zone colpite. Viene prevista anche una serie di disinfestazioni contro insetti, in particolare zanzare, mosche e vespe;
- 29 - pulizia periodica dei pozzetti di separazione dei grassi, raccolta e smaltimento degli stessi;
- 30 - adozione di tutte le misure che si rendessero necessarie ad evitare problemi di carattere igienico-sanitario nelle zone destinate alla raccolta dei materiali di risulta;
- 31 - ogni altra operazione necessaria per il regolare esercizio dell'impianto di depurazione in tutte le sue fasi.

Si precisa che le operazioni di manutenzione ordinaria soprariportate devono intendersi come indicative e minimali.

Manutenzione Programmata.

Nel corso della conduzione si devono eseguire interventi periodici consigliati dai costruttori delle apparecchiature affinché sia garantito il loro buon funzionamento. Questi interventi rivestono grande importanza perché permettono di valutare lo stato delle macchine nel tempo se ben pianificati, ne allungano la vita lavorativa.

I principali tipi di intervento sono:

- periodica rotazione nell'utilizzo delle apparecchiature plurime;
- smontaggio delle parti rotanti ed in movimento per un controllo in officina (motori, riduttori, accoppiamenti, alberi di trasmissione, strumenti di misura, schede elettroniche) e loro rimontaggio dopo pulizia;
- controllo accurato delle tenute, delle vibrazioni, della rumorosità, dei riscaldamenti anomali;
- ispezione di tutte le opere civili con particolare riguardo a quelle sottoposte a carico naturale (vasche soggette a continui svuotamenti, opere di ancoraggio, ecc...) o a pericoli di fughe ed esplosioni (serbatoi, contenitori di reagenti).

Nel quadro di questa forma di prevenzione vanno a ragione considerate anche tutte le ispezioni giornaliere effettuate dal personale che esegue la manutenzione ordinaria e la conduzione degli impianti.

Ogni intervento di manutenzione programmata sarà eseguito secondo le istruzioni indicate dal fornitore sull'apposito manuale operativo a corredo di ogni macchina, facendo attenzione ad evitare incidenti ed infortuni. L'esecuzione di un qualsiasi intervento di manutenzione programmata sarà sempre studiato nei minimi dettagli prima che venga messo in pratica. E' pertanto indispensabile maturare la perfetta conoscenza:

- 1) delle modalità di impiego delle singole apparecchiature utilizzate per la manutenzione;
- 2) delle norme di sicurezza che si devono seguire in un qualsiasi intervento di manutenzione;
- 3) delle macchine su cui si deve operare, della parte di esse su cui si deve intervenire, del luogo ove si andrà ad operare e del tempo a disposizione per eseguire il lavoro.

Per una corretta esecuzione della manutenzione programmata è buona norma istituire una scheda apposita ove viene descritto l'intervento, le operazioni di preparazione e le precauzioni da mettere in atto durante il lavoro. In essa è contemplato uno spazio anche per le annotazioni degli addetti alla manutenzione. Così si potrà avere una memoria storica delle disfunzioni delle singole macchine e delle riparazioni intraprese.

Per quanto riguarda invece la conoscenza della macchina nel suo insieme, della parte su cui si deve intervenire e delle modalità dettagliate dall'intervento, si seguiranno scrupolosamente le norme contenute nei manuali di

manutenzione delle varie apparecchiature interessate, in cui normalmente sono disponibili tutte le informazioni necessarie.

Durante l'esecuzione dell'intervento richiesto l'addetto dovrà:

- seguire tutte le norme di sicurezza riportate nella scheda di richiesta manutenzione programmata e ogni altro accorgimento che riterrà opportuno adottare;
- non provocare situazioni pericolose, facendo un uso improprio delle attrezzature di cui è dotato;
- indossare gli indumenti da lavoro normali previsti: tute, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di protezione, elmetto, occhiali protettori;
- uniformarsi alla prescrizione di esecuzione riportate sulla scheda;
- porre la massima attenzione nel non provocare ulteriori rotture;
- qualora si manifestino difficoltà impreviste, consultare ancora le istruzioni indicate dai costruttori affinché possa rimediare all'imprevisto senza causare danno;
- rispettare le condizioni di sicurezza ambientali di esecuzione secondo quanto era stato stabilito prima di iniziare il lavoro; nel caso in cui le condizioni di sicurezza risultino variate, l'intervento dovrà subito essere interrotto. Il Tecnico provvederà a far eseguire verifiche e controlli prima di far riprendere l'intervento.

Dopo qualsiasi intervento, il Tecnico eseguirà la verifica dell'apparecchiatura revisionata. Provvederà inoltre a registrare l'avvenuta prova funzionale sul proprio giornale.

La manutenzione programmata delle apparecchiature elettromeccaniche ha assunto negli anni una importanza sempre più marcata, proprio per il suo carattere di essere preventiva ad eventuali guasti o disfunzioni.

E' quindi evidente come le operazioni di manutenzione programmata debbano essere eseguite con assoluta competenza e con attrezzature adeguate.

Si è quindi previsto di fare eseguire la maggior parte delle operazioni al personale di gestione, proprio per la sua specifica conoscenza delle apparecchiature e dei problemi ad esse connessi, integrandolo con personale provetto, inviato appositamente da ditte altamente specializzate, idoneo e specificatamente attrezzato per eseguire tutti quegli interventi per i quali è bene avvalersi di persone ed attrezzature specifiche.

Questo modo di operare, consente di potere impiegare personale istruito in modo specifico e sofisticate attrezzature il cui costo non potrebbe essere ammortizzato e/o coperto da un singolo impianto, ma che ne rende conveniente l'utilizzo se condiviso da un congruo numero di realtà.

E' così possibile avere a disposizione squadre specializzate di manutenzione, numerosi automezzi attrezzati per svolgere funzioni diverse, quali interventi sui quadri e sugli impianti elettrici, interventi sulle pompe ad asse orizzontale e/o sommergibili, interventi meccanici, interventi su fognatura con palloni otturatori e canal-jet; oltre a gruppi di dosaggio montati su skid, aeratori sommersi, elettropompe sommergibili ecc, che consentono la temporanea sostituzione di apparecchiature in avaria fino al completamento della revisione e la riparazione.

La manutenzione programmata, detta anche preventiva, delle opere elettromeccaniche e civili serve quindi a prevenire il danneggiamento per usura e/o corrosione dei vari componenti degli impianti ed a mantenerli nel migliore stato di conservazione e di efficienza operativa. Si riducono così al minimo i rischi per fermata e/o fuori servizio di parti degli stessi, con pregiudizio dei rendimenti epurativi e qualità dell'effluente trattato e si garantisce la massima affidabilità e continuità di esercizio (l'esecuzione delle operazioni che comportano il fermo della fase di trattamento interessata dall'operazione di manutenzione o di parti essenziali della stessa sarà concordata preventivamente, compatibilmente con le strutture esistenti, e quindi secondo la possibilità di danni all'ambiente o del mancato rispetto delle normative vigenti).

Manutenzione Estemporanea.

Si intende per manutenzione estemporanea qualunque tipo di intervento che esula dalla programmazione e dalla prevenzione e che non richieda sostituzione di interi macchinaria se non a fine vita. Tali interventi si presentano in maniera estemporanea ed eccezionale, causando inconvenienti, cosa che comunque, come si evince dai paragrafi precedenti, devono essere evitati. Per tali interventi si deve comunque prevedere la risoluzione in tempi proporzionalità alla gravità del danno causato o causabile. Il tecnici specializzati presenti nella struttura possono fronteggiare la maggior parte delle situazioni; una quota parte di esse dovrà comunque essere affrontata da tecnici altamente specializzati provenienti da ditte esterne. La direzione dell'impianto dovrà quindi instaurare rapporti con tali ditte, al fine di agevolare la celerità dell'intervento.

Eventuali situazioni di particolare gravità devono essere segnalate alle autorità preposte (Provincia, ASL, Comuni) per gli adempimenti del caso.

b. La gestione dei materiali

La conduzione dell'impianto va seguita con particolare cura la fase degli approvvigionamenti, in quanto è previsto l'utilizzo di quantitativi elevati di materiali, di vario genere e varia pezzatura. A tale scopo vanno gestiti accuratamente gli spazi adibiti a deposito, distinti appunto per destinazione d'uso e grandezza delle varie tipologie.

Materiali di consumo.

Tali materiali non sono strettamente quantificabili essendo molto vasto il campo di prodotti utilizzati. Si tratta generalmente di olio, grasso, materiale di pulizia, detergenti, disinfettanti e materiali di pronto impiego, quali guanti, stracci, carta igienica, ecc... . Ad essi va aggiunto tutto il materiale di prima necessità per le apparecchiature facenti parte della manutenzione ordinaria e delle riparazioni di piccola entità (bulloni, viti, lampade, fusibili, ecc..), gli oneri di cancelleria e quant'altro necessario per la compilazione, registrazione ed inoltro delle pratiche tecniche ed amministrative.

La sistematicità della gestione prevede lo stoccaggio di materiali in prossimità dei luoghi d'uso, per minimizzarne la movimentazione: i lubrificanti sono stoccati in fusti adiacenti al locale officina; i detergenti nella zona adibita a lavaggio mezzi, la minuteria nel magazzino di prima necessità ecc.

Parti di ricambio.

Esiste presso l'impianto un attrezzato magazzino provvisto delle principali parti di ricambio necessarie per l'esercizio dell'impianto di depurazione e della rete di collettori fognari.

Ciò permette il tempestivo intervento in caso di necessità avendo già disponibili la gran parte delle parti di ricambio delle apparecchiature elettromeccaniche esistenti sugli impianti.

Apparecchiature di scorta.

La società ha in proprietà, oppure ha accordi di noleggio preferenziale, macchine di scorta come pompe, aeratori, pompe dosatrici, soffianti, ecc. per la temporanea sostituzione di apparecchiature fuori uso, al fine di limitare le eventuali soste degli impianti dovute ad avaria delle apparecchiature elettromeccaniche.

Fra le varie macchine di scorta la società possiede anche dei gruppi elettrogeni di varie dimensioni e mezzi meccanici di pronto intervento.

In caso di avaria di un'apparecchiatura elettromeccanica si procederà nel seguente modo:

- 1) constatazione del guasto e verifica delle cause che lo hanno provocato;
- 2) prelievo dell'apparecchiatura in avaria ed installazione della macchina sostitutiva, qualora necessario;
- 3) tempestiva riparazione della macchina titolare (previo benessere tecnico-economico degli enti interessati);
- 4) prelievo della macchina sostitutiva ed installazione dell'apparecchiatura titolare riparata;
- 5) prove di funzionamento della macchina riparata a vuoto e sotto carico, alla presenza dei Tecnici dell'Azienda;
- 6) redazione di una dettagliata relazione sull'accaduto contenente inoltre le osservazioni fatte, le cause rilevate e quanto proposto per evitare il ripetersi dell'inconveniente o limitarlo al minimo.

Per corredare in maniera completa il magazzino adibito ai ricambi ed alle apparecchiature di scorta, soprattutto di quelli "strategici", ovvero il cui approvvigionamento deve avvenire in tempi immediati, pena la sospensione (anche temporanea) del servizio, è redatto il "Piano annuale di approvvigionamento". Tale piano è redatto congiuntamente al "piano di manutenzione programmata"; in esso sono descritte le specifiche tecniche relative alle parti di ricambio ed alle apparecchiature, da sottoporre agli uffici preposti per addivenire ad un rapido approvvigionamento.

Reattivi chimici.

Sotto questa voce sono compresi sia i reattivi necessari alle analisi per il controllo del processo di depurazione sia quelli inerenti il trattamento dei liquami e dei fanghi.

Per quanto riguarda i primi essi sono di varia tipologia ed in quantità piuttosto ridotta per cui viene trascurata la loro elencazione e descrizione, anche in considerazione del fatto che dipendono dal numero e tipo di analisi che si vanno ad eseguire; per quanto riguarda i secondi invece si possono riassumere principalmente in:

di uso normale

- *ipoclorito di sodio*; per la disinfezione dell'effluente;
- *polielettrolita cationico*; per la disidratazione meccanica dei fanghi;

di uso saltuario

- *polielettrolita anionico*; è un prodotto macromolecolare organico venduto in polvere o liquido, che serve principalmente come coadiuvante della flocculazione;
- *poli cloruro di alluminio*; per l'eventuale abbattimento di inquinamento di tipo industriale e/o civile.
- *calce* per il controllo della potenziale acidità sviluppata dall'eventuale dosaggio di reattivi chimici per la flocculazione; è possibile anche il suo utilizzo nel condizionamento dei fanghi per migliorarne le caratteristiche di disidratabilità;
- *antischiuma*; per l'abbattimento delle schiume; il suo uso è limitato ai casi di assoluta necessità e gravità;
- *batteri selezionati*; per migliorare la qualità della flora batterica, al fine di sopperire a particolari momenti di elevato carico.
- *acidi o basi*; come "tamponi" di eventuali valori anomali di pH che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

Tutti i reattivi chimici di normale uso necessari per assicurare il regolare esercizio dell'impianto di depurazione sono a carico della società.

Non è possibile allo stato attuale stimare il quantitativo di eventuali altri reattivi chimici il cui uso potrà rendersi necessario nel corso dell'esercizio degli impianti per particolari situazioni e/o esigenze.

c. Controlli analitici.

Il servizio di controllo analitico è impostato in modo da permettere il controllo del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione. Le analisi che verranno eseguite sono riportate nelle allegate tabelle così suddivise:

- impianto di depurazione;
- liquame fognario dai vari innesti comunali;
- insediamenti produttivi;

nella prima sono previste analisi sui liquami influenti, effluenti e su alcune sezioni di trattamento ritenute più significative dal punto di vista del processo; sono inoltre previste le analisi da effettuare sui fanghi da avviare allo smaltimento finale o ad un successivo trattamento.

Le metodologie seguite per le determinazioni di cui sopra sono quelle previste da CNR nei volumi "Metodi analitici per le acque e per i fanghi" editi dall'IRSA, od altri di pari efficacia.

Al fine di avere un efficiente servizio di prelievo di campioni e soprattutto un tempestivo controllo analitico, nel laboratorio attrezzato presso l'impianto di depurazione sono effettuate le analisi di routine e registrate negli appositi quaderni. Sempre nel laboratorio in loco sono eseguite anche quelle che si rendono necessarie per il controllo del liquame da prelevare in punti vari della rete fognaria comunale e per il controllo degli insediamenti produttivi. Inoltre dal laboratorio interno vengono effettuate le analisi di autocontrollo previste nell'autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente.

Le analisi particolari vengono effettuate direttamente in laboratori specializzati ed attrezzati..

In caso di arrivo all'impianto di depurazione di reflui anomali vengono condotte le analisi che, caso per caso, si rendono necessarie; a tale scopo può essere utilizzato il campionatore automatico (opzionale).

d. Smaltimento residui.

Il servizio di trasporto e smaltimento a recapito finale dei materiali residui quali fanghi, grigliati, oli e sabbie, prodotti nei processi di depurazione è a carico della società.

Nell'espletamento del servizio sono utilizzati mezzi di proprietà della società oppure mezzi di trasportatori terzi. In caso di affidamento del servizio la responsabilità è a totale carico della società.

Tale servizio è eseguito nel rispetto della normativa e regolamenti vigenti (con particolare riferimento al Decreto Ronchi ed alle successive disposizioni emanate).

In particolare lo smaltimento dei residui avviene orientativamente nell'idoneo sito più vicino, secondo modalità definite in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei residui stessi. Il servizio di trasporto dei predetti residui avviene conformemente ai dettami legislativi sopra citati, utilizzando mezzi adeguati allo scopo e comunque completi delle necessarie autorizzazioni.

e. Igiene e sicurezza del personale.

Il personale addetto alla gestione e manutenzione è soggetto ad osservare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro vigenti.

La Società fornisce al proprio personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del lavoro, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiata possibile. Ogni dipendente è pertanto dotato di tutti i materiali necessari all'espletamento del proprio lavoro affinché siano garantite le necessarie condizioni igieniche ed antinfortunistiche.

In particolare riceve:

- tute da lavoro con scritta di riconoscimento (secondo C.C.N.L. 2 volte / anno);
- tute di lavoro monouso (a consumo)
- stivali in gomma antisdrucchiolevole;
- guanti da lavoro in crosta ed in gomma (a consumo);
- mantella antipioggia;
- elmetto protettivo;
- cinture di sicurezza;
- scarpe antinfortunistiche a punta rinforzata.

Sono inoltre a disposizione attrezzature per lavori speciali quali: protezioni acustiche, maschere antigas, maschere protettive, tute e guanti antiacidi, nonché cassette di pronto soccorso adeguatamente rifornite e opportunamente dislocate.

Nelle zone, comprese nell'area degli impianti, con particolare indice di pericolosità: zone motori, zone compressione, zona effettuazione analisi, zona di stoccaggio reattivi, ecc.... saranno rispettate speciali norme di sicurezza. Queste zone sono opportunamente segnalate da appositi cartelli.

Tutti gli automezzi per il trasporto o movimentazione che accedono all'area degli impianti sono convogliati su percorsi ben definiti, stabiliti dal Responsabile dell'impianto; i percorsi sono debitamente segnalati con appositi cartelli indicatori.

Tutti gli automezzi, opportunamente autorizzati alla circolazione all'interno degli impianti, devono marciare tenendo conto di quanto segue:

- a) la velocità massima consentita è 10 Km/h;
- b) esistono zone particolarmente pericolose alle quali l'accesso può essere vietato a causa di pericoli particolari, non ultimo la presenza di gas infiammabili che possono causare esplosioni all'atmosfera;
- c) qualsiasi manovra degli automezzi deve essere effettuata in condizioni di sicurezza evitando di uscire dalle carreggiate carrozzabili così da non rovinare eventuali interrate, da non urtare apparecchiature fuori terra, da non recare danno alla zona a verde.

Tutti gli addetti della società indossano per ogni attività gli abiti da lavoro adeguati tenendo in debito conto che per alcune operazioni di particolare pericolosità si dovrà ricorrere anche ad attrezzature particolari.

Specifiche operazioni sugli impianti che solitamente presentano una pericolosità insita nell'operazione stessa sono eseguite in accordo con quanto già indicato nelle schede relative. E' comunque norma generale che un operatore, nel compiere operazioni di pericolosità indubbia venga debitamente assistito da altre persone posizionate in zona sicura rispetto all'ingombro delle attrezzature usate. Queste persone devono essere in grado di intervenire in caso di bisogno sia per il soccorso immediato che per il trasporto in infermeria.

Gli estintori facenti parte della dotazione dell'impianto sono revisionati ogni 6 mesi o comunque secondo le indicazioni del fornitore; quelli utilizzati sono tempestivamente ricaricati.

I filtri delle maschere antigas sono controllati ogni due mesi. Le maschere antigas, gli autoprotettori e tutte le altre attrezzature di materiale antinfortunistico sono ispezionate di frequente; l'ultimo controllo non è datato oltre i due mesi dal precedente. Le attrezzature che risultano consumate, danneggiate o difettose sono ricambiate con altrettante nuove. In un apposito registro compilato dal Responsabile Tecnico della Società sono riportate le operazioni di manutenzione o le sostituzioni sopra indicate.

E' anche compito del personale tecnico della società istruire e tenere addestrato tutto il personale operaio sui pericoli cui può incorrere durante l'esecuzione del lavoro assegnato, in modo da non arrecare danno a se stesso ed agli altri.

E' altresì cura sempre del personale tecnico istruire ed addestrare il personale di impianto circa il funzionamento e l'utilizzo delle attrezzature antincendio, di sicurezza e di pronto soccorso. Il Responsabile Tecnico stabilisce che le zone degli impianti ritenute pericolose siano debitamente segnalate, interdette al traffico e debitamente sorvegliate.

Durante le operazioni di manutenzione prima di autorizzare l'intervento è necessario in primo luogo eseguire le bonifiche indicate ed eliminare condizioni di pericolo e successivamente procedere alla verifica dell'avvenuta bonifica.

Nelle zone ove vi sia presenza di sostanze acide/basiche, corrosive, è vietato compiere qualsiasi operazione senza indossare i necessari mezzi di protezione.

In caso di infortunio esiste una squadra di pronto soccorso che provvede a prestare i primi soccorsi ed a chiamare un medico od il pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Il numero telefonico del medico o del pronto soccorso dell'ospedale viene riportato ben in evidenza su ogni apparecchio telefonico collegato con l'esterno. Tutto il personale di impianto sarà opportunamente istruito sulle norme di primo soccorso e sulla procedura da seguire per richiedere l'intervento del medico o del pronto soccorso dell'ospedale.

Nel caso in cui l'infortunio si verifichi durante l'esercizio, il responsabile in turno provvede ad informare quanto prima il Responsabile Tecnico. Per ogni infortunio che si dovesse verificare, il responsabile di turno stila una dettagliata relazione non omettendo nulla di quanto è accaduto.

Tutto il personale della società, come misura precauzionale è preventivamente sottoposto alle vaccinazioni antitetanica, antitiflica e antipolio. I richiami periodici previsti sono attuati nei modi e nei tempi necessari per garantire la immunizzazione per tutto il periodo interessato.

f. Reperibilità e tempi d'intervento.

La società ha istituito un servizio di reperibilità per poter intervenire sugli impianti in qualsiasi momento nei tempi tecnici più brevi possibili. Esso fornisce all'Ufficio Tecnico un recapito dotato di un numero telefonico e di fax. Al servizio di reperibilità in loco sono sempre assegnati un tecnico e un operaio od una squadra di due operai, muniti di telefono cellulare e pertanto rintracciabili 24 ore su 24. Tale squadra è dotata di automezzo attrezzato, e di attrezzatura individuale e collettiva idonea per interventi meccanici ed elettrici. Per l'espletamento di eventuali interventi saranno utilizzati i nostri automezzi già opportunamente attrezzati per interventi in campo; qualora non sia possibile ripristinare il guasto sul posto l'apparecchiatura viene trasportata fino all'officina convenzionata più vicina e riparata nel minor tempo possibile (previo benessere tecnico-economico degli enti preposti).

Il servizio di reperibilità viene assoggettato anche alle chiamate che derivino dalle apparecchiature elettroniche di teleallarme descritte nel precedente paragrafo "B. La rete fognaria"; **ciò permette l'intervento tempestivo in caso di emergenza entro un tempo massimo di sei ore dalla chiamata.** In caso di chiamata l'addetto in servizio di reperibilità procede nel seguente modo:

- 1) tempestivo sopralluogo sull'impianto al fine di individuare il problema verificatosi;
- 2) verifica approfondita dell'anomalia individuando possibilmente le cause che l'hanno provocata;

- 3) eliminazione, qualora possibile, dell'anomalia citata e ripristino del regolare funzionamento dell'impianto;
- 4) qualora non sia possibile eliminare l'anomalia, attuazione di tutti quegli interventi provvisori necessari per "tamponare" la situazione, eventualmente utilizzando le attrezzature di scorta esistenti in loco o quelle di sede;
- 5) esecuzione, nel minor tempo possibile, di tutti gli interventi necessari per risolvere l'inconveniente a regola d'arte (previo benessere tecnico-economico degli enti preposti).

g. Le schede tecniche di esercizio.

Saranno compilate secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi per esemplificare le modalità di esercizio attuate nell'espletamento del servizio di gestione.

h. Le Polizze Assicurative.

Il Gestore dovrà essere in possesso con primarie Compagnie di Assicurazione delle polizze assicurative a copertura dei danni per danneggiamenti a persone e/o cose e per danni ambientali:

1. assicurazione RCT e RCO .

RCT:

per sinistro a persone e per danneggiamenti a cose.

RCO:

per sinistro e per ogni prestatore di lavoro infortunato.

La polizza sopraccitata comprende anche il "danno biologico".

MASSIMALI da stabilire nell'appalto e/o disciplinare di gara.

2. assicurazione per danni ambientali:

a copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'impianto di depurazione (scarico di liquami fuori tabella) e delle rete fognarie per eventuali rotture delle condotte e conseguente fuoriuscita di liquami

Le sopraccitate polizze garantiscono la copertura di eventuali danni inerenti il servizio di gestione dell'impianto di depurazione.

Verranno inoltre stipulate tutte le polizze richieste per i mezzi di trasporto utilizzati dall'Azienda.

Sono inoltre verificate le assicurazioni obbligatorie degli automezzi adibiti al trasporto a discarica dei rifiuti prodotti.

MASSIMALI da stabilire negli atti pubblici di gara e/o disciplinare

Automezzi.

Per l'espletamento della gestione, così come descritta nei precedenti paragrafi, si rendono ovviamente necessari dei mezzi di trasporto e dei mezzi operativi.

Fermo restando che sono disponibili tutte le numerose attrezzature e tutti gli automezzi aziendali oggi esistenti e messi a disposizione del gestore.

Personale

Oggi sono impegnati sull'impianto di depurazione di Coda di Volpe e sull'annesso sistema di collettamento 31 dipendenti con qualifiche e mansioni previste nel disciplinare di gara.

L'utilizzo del personale utilizzato nel complesso impiantistico è regolamentato da quanto contemplato dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona di assunzione. E' previsto che il personale sia adeguatamente coperto da rischi di infortuni mediante stipula di contratti con agenzia di assicurazione.

Con il nuovo progetto di adeguamento del depuratore consortile e delle connesse reti, è previsto un ampliamento della pianta organica del personale in sintonia con il piano dei servizi presentato dal promotore in sede di gara pubblica.

LA FATTURAZIONE.

Il soggetto gestore fattura direttamente ai singoli comuni i reflui collettati.

La contabilizzazione e la ripartizione dei costi è effettuata secondo quanto previsto all'art. 13 del contratto di servizio.

Il Soggetto gestore provvede con fatturazione mensile posticipata a fatturare i servizi a ciascun comune, con le modalità previste nel contratto di servizio e di cui all'art. 13 dello stesso .

I DATI DI ESERCIZIO

NEL PRESENTE PARAGRAFO SI DETTAGLIANO I DATI DI ESERCIZIO CORRENTI E TUTTORA NOTI, IN RELAZIONE A:

- a. risultati analisi chimico-fisiche dei reflui in ingresso ed in uscita;
- b. risultati analisi chimico-fisiche dei fanghi disidratati
- c. quantitativi di rifiuti prodotti
- d. consumi di prodotti chimici
- e. energia elettrica consumata
- f. personale

a. Risultati analisi chimico-fisiche dei reflui.

La tabella seguente dettaglia i valori medi riscontrati su ingresso e uscita in riferimento ai principali parametri analizzati:

COD, BOD₅, NH₃, NO₂, NO₃, PO₄, SS, Cl residuo (solo per l'uscita), tensioattivi come Mbas+.

Il campionamento a cui si fa riferimento è mediato nell'arco delle 24 ore, effettuato direttamente dagli operatori dell'impianto di depurazione e/o dal soggetto gestore avvalendosi di aziende esterne.

Si consideri che per l'ingresso si riscontrano sovente valori puntuali decisamente anomali, derivanti da scarichi dei singoli comuni, non conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente. Tali valori, nel calcolo della media sono stati esclusi per evitare distorsioni significative della base di calcolo.

Di seguito i dati storici in possesso negli archivi del depuratore.

Dati analitici laboratorio interno.

[Campione mediato nelle 24 ore]

		<u>Ingresso</u>	<u>Uscita</u>
<i>BOD5</i>	(mg/l)	185	30
<i>COD</i>	(mg/l)	340	60
<i>SS</i>	(mg/l)	180	70
<i>NH3</i>	(mg/l)	25	4
<i>NO2</i>	(mg/l)	0,1	0,3
<i>NO3</i>	(mg/l)	0,3	4
<i>PO4</i>	(mg/l)	3	1
<i>Mbas</i>	(mg/l)	1	0,5
<i>Cl res</i>	(mg/l)	//*	0,1

** valore non riscontrabile in quanto la presenza di cloro residuo deriva dal trattamento di disinfezione sul refluo in uscita*

b. Risultati analisi chimico-fisiche dei rifiuti prodotti.

Dalle analisi chimico-fisiche di caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall'impianto i risulta quanto segue :

- fanghi disidratati: rifiuti a recupero non pericolosi;
- Vaglio (scarti della grigliatura e dei separatori olio/acqua): rifiuti non pericoloso assimilabile all'urbano;
- sabbie (rifiuti da dessabbiaggio): rifiuti non pericolosi.

c. **Quantitativi medi di rifiuti prodotti.**

In riferimento ai rifiuti di cui al punto precedente i quantitativi annuali prodotti risultano indicativamente:

<u>TIPOLOGIA RIFIUTO</u>	<u>QUANTITÀ RIFIUTO</u>	<u>U.d.M.</u>
FANGHI DISIDRATATI	2.500	TONS
VAGLIO	45	TONS
SABBIE	50	TONS

d. **Consumi medi di prodotti chimici**

COME GIÀ DETTO IN VIA ORDINARIA SI CONSUMANO POLIELETTROLITA CATIONICO E IPOCLORITO DI SODIO, CHE RIENTRANO NEI DOSAGGI DI ROUTINE, SECONDO LE SEGUENTI QUANTITÀ ANNUALI CON IMPIANTO A REGIME:

<u>Reattivo</u>	<u>Quantità</u>	<u>U.d.M.</u>
Polielettrolita cationico	7.500	Kg
Ipoclorito di sodio	118.000	Kg

Per quanto riguarda le altre tipologie di reagenti risulta che durante l'anno di gestione si è ricorsi in via estemporanea al dosaggio di antischiuma, in quantitativi esigui e non significativi.

e. **Energia elettrica consumata**

I consumi energetici di gestione a regime (Impianto di depurazione + impianti esterni) derivano da una potenza media negli anni di gestione impegnata di 330-500 kW, su consegna a Media Tensione.

f. **Personale**

Attualmente il personale di servizio di sede locale risulta composto da nr. 31 unità. 2 unità appartengono al personale di sede aziendale attuale gestore, nelle figure di Direttore Tecnico e Direttore di cantiere.

2. **TARIFFARIO DEI SERVIZI**

2.1. **Condizioni Generali**

In merito al tariffario dei servizi di depurazione si rimanda all'art. 13 del contratto di servizio e ai risultati di gara pubblica che il Consorzio Valle Crati indice volta per volta e ogni qualvolta se ne rappresenta la necessità e alla tariffa derivante dalle

attività poste in appalto. Si precisa che i prezzi si intendono tutti IVA esclusa, sarà applicata l'aliquota prevista dalla vigente normativa.